

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1513-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE MENGHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1961

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 APRILE 1961

Comunicata alla Presidenza l'8 maggio 1961

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 3
PRECEDENTI STORICI	3
PARAMETRI TRA AGRICOLTURA ED INDUSTRIA	4
LE ATTUALI ESIGENZE DEL CONSUMATORE	5
LE PRINCIPALI FINALITÀ' DEL PIANO VERDE	6
A FAVORE DELLA PROPRIETÀ' CONTADINA E DELLE AREE DEPRESSE	7
INCREMENTO DELLE COOPERATIVE	8
LA MATERIA FISCALE	9
IL CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA	10
LE MODALITÀ' APPLICATIVE DELLA LEGGE E LA FUNZIONE DEL PARLAMENTO	10
LA CONFERENZA AGRICOLA	11
LA DISCUSSIONE AVANTI L'8ª COMMISSIONE	11
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)	12
PARERE DELLA GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO	12
ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI	12
CONCLUSIONE	19
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)	20
PARERE DELLA GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZOGIORNO	23
DISEGNO DI LEGGE	24

INTRODUZIONE

ONOREVOLI SENATORI. — Il progetto di legge del Piano quinquennale di sviluppo agricolo o Piano verde, che si compone di 50 articoli e prevede lo stanziamento di 550 miliardi di lire, si propone di perseguire un adeguamento del reddito agricolo mediante il miglioramento delle produzioni, il rammodernamento delle strutture agricole, la stabilizzazione dei mercati.

Esso prevede quindi una serie di interventi diretti a favorire la scelta e l'equilibrio delle produzioni in relazione alle varie esigenze dei mercati ed in rapporto alla evoluzione dei consumi, e perciò, le riconversioni colturali; il miglioramento ed il consolidamento delle strutture produttive, aziendali ed interaziendali, e quindi l'irrigazione, la meccanizzazione, la difesa della produzione agricola mediante lo sviluppo della cooperazione e delle varie forme di organizzazione dei produttori; il miglioramento delle condizioni di ambiente e di vita delle popolazioni rurali, mercè lo sviluppo dell'edilizia e dei servizi utili alle comunità agricole.

Alla esigenza di realizzare questi fini generali il Piano corrisponde predisponendo idonei incentivi — contributi in conto capitale e credito agevolato, assistenza tecnica ed agevolazioni fiscali —, accentuando tutte le forme di intervento statale e discriminandole in relazione alle esigenze ambientali — con particolare riguardo per le zone depresse — ed a favore dell'impresa agricola, particolarmente di quella contadina.

Giustamente il ministro onorevole Rumor ha detto alla Camera dei deputati che il Piano non intende risolvere tutti i problemi della nostra agricoltura — per questo del resto il Presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, ha preso opportunamente l'iniziativa della Conferenza agraria nazionale —; ma occorre convenire che il disegno di legge, presentando un vasto programma di sviluppo dell'agricoltura e non già un'arida registrazione di stanziamenti, risulta essere uno strumento di efficace funzionalità per l'intervento dello Stato. Esso ha innegabili caratteristiche di integralità, organicità ed elasticità che si

desumono agevolmente da tutta l'articolazione del Piano. Il Piano verde, insieme al miglioramento delle strutture agricole, vuole anche porre la popolazione rurale in nuove più accettabili condizioni di vita, e mira ad ottenere il massimo rendimento delle aziende, alla prosperità delle quali devono concorrere uomini, donne, giovani professionalmente preparati, perchè bisogna giungere ad una promozione professionale ed umana del lavoratore che è il primo elemento dello sviluppo sociale ed agricolo.

Si è rimproverato al Ministro di non avere nello stesso progetto di legge risolte le questioni riguardanti i miglioramenti obbligatori, una più incisiva riforma del credito agrario eccetera. Ma non si tiene presente che non era possibile far ciò incidentalmente in una unica proposta; occorrono a tal fine appositi provvedimenti ai quali il Governo ha fatto particolari, ripetuti riferimenti.

PRECEDENTI STORICI

Siamo ben lontani dal tempo in cui l'onorevole Stefano Jacini con altri colleghi parlamentari in virtù della legge 15 marzo 1877, eseguiva una inchiesta sullo stato dell'agricoltura italiana e sulle condizioni della classe rurale. L'inchiesta, che durò sette anni, portò al riconoscimento dello stato di arretratezza del settore agricolo. Nelle conclusioni l'onorevole Jacini invocava, conformemente alla necessità del tornaconto privato, il mutamento dell'indirizzo dell'economia rurale, con la trasformazione dell'agricoltura in una vera industria; e perciò reclamava un aumento della superficie produttiva, l'applicazione di strumenti più adatti, l'abolizione delle colture di rapina, l'incremento dell'arboricoltura e degli ortaggi, l'addestramento della popolazione rurale, sottolineando la necessità di corrispondere a tre condizioni fondamentali: 1) abbondanza di capitali; 2) risveglio della opinione pubblica a favore degli interessi agricoli, con il richiamo di tutte le forze vive e sane, materiali e morali del Paese; 3) azione efficace del Governo.

Un assennato giudizio l'onorevole Jacini ci ha lasciato, affermando che l'Italia mentre prima della unificazione politica era considerata all'avanguardia dell'agricoltura europea per vari prodotti, specie primaticci, veniva superata man mano che le altre Nazioni, specie le limitrofe, si sviluppavano e progredivano nel settore, mentre alcuni Paesi del bacino del Mediterraneo si attrezzavano sempre meglio per la conquista dei mercati.

Vi erano in Italia problemi interni gravissimi da risolvere la cui soluzione fu pagata dal sacrificio dell'agricoltura, che non stette al passo con lo sviluppo agricolo degli altri Paesi, non recepì in quel periodo i nuovi risultati della scienza agraria e le nuove tecniche di produzione, rimanendo quindi in uno stato di inferiorità sia per se stessa che nei confronti dei Paesi stranieri. E questo venne confermato successivamente dalle indagini del Lorenzoni, del Fortunato, del Nitti e di altri soprattutto nell'Italia meridionale.

PARAMETRI TRA AGRICOLTURA ED INDUSTRIA

Dalla unificazione l'Italia ha visto una profonda evoluzione nella sua economia, che si è trasformata da agricola ad agricolo-industriale, con netta prevalenza, soprattutto negli ultimi anni, dell'industria. Il trasferimento poi dei contadini verso altri settori produttivi e la adesione dell'Italia al M.E.C. accelerarono questo processo di trasformazione.

Il dualismo sorto tra l'agricoltura e l'industria tende ad accentuarsi sempre più. Difatti nella relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata dal Ministro del bilancio, onorevole Pella, al Parlamento, si rileva che nel 1960 il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato, cioè il complesso dei beni e servizi prodotti nel 1960, è stato valutato a 19.010 miliardi di lire, pari a 380.000 lire per abitante. L'incremento rispetto al 1959 è stato dell'8,8 per cento (reddito del 1959: 17.477 miliardi). Depurata la valutazione del-

l'aumento generale dei prezzi intervenuto fra il 1959 ed il 1960 (media 2,3 per cento) l'accrescimento del reddito risulta a prezzi costanti del 6,8 per cento. Orbene alla formazione del totale di 19.010 miliardi di lire il primo settore produttivo, l'agricoltura, ha contribuito con un prodotto lordo di 3.426 miliardi. L'annata agricola sfavorevole del 1960 ha fortemente sacrificato questo comparto che ha realizzato una produzione quantitativamente del 2,6 per cento, inferiore a quella del 1959. Il settore dell'industria invece ha registrato un incremento di produzione del 15,3 per cento, dando luogo ad un prodotto netto di 6.474 miliardi, ivi compresa l'industria delle costruzioni. Per completare la rassegna del settore privato dirò che quello dei servizi ha contribuito con un addendo di 4.652 miliardi netti. Negli anni meno infelici del 1960, tanto colpito da sconvolgimenti meteorologici, il divario fra l'incremento del reddito dell'agricoltura e quello dell'industria, può essere minore ma è sempre di una cifra ragguardevole. Come si vede la comparazione dello sviluppo fra reddito industriale e reddito agricolo fa assumere alla nostra agricoltura le caratteristiche di un settore bisognoso di decisivi e rapidi interventi. Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda e Belgio hanno come direttiva per la prosperità della loro economia nazionale la difesa del reddito agricolo, ritenendolo condizionante lo sviluppo industriale e provvedono in suo favore ad una redistribuzione del reddito generale. Ho potuto constatare ciò io stesso in uno studio in loco, in Belgio ed in Olanda. E d'altra parte non è forse vero che a Stresa si sia dichiarato dai rappresentanti del M.E.C. che l'agricoltura è parte integrante dell'economia nazionale e perciò debbono parificarsi i redditi delle varie categorie? In Italia fino ad ora si è avuto un rallentamento degli investimenti in agricoltura. Nel 1959 difatti gli investimenti sono ammontati a 3.730 miliardi di lire; di essi solo 442 (l'11,7 per cento) sono andati all'agricoltura!

È interesse dell'industria stessa che si migliorino le sorti dell'agricoltura perchè non si può ignorare che per una industria desiderosa di sbocchi commerciali il mondo agricolo costituisce un ottimo mercato (vendita

di macchine, di fertilizzanti, eccetera); ma gli agricoltori per acquistare debbono avere redditi sufficienti. Tutti i settori dell'economia sono interdipendenti e collegati fra loro indissolubilmente, di modo che la debolezza e la recessione di uno non può non avere ripercussioni sugli altri, con conseguente danno dell'economia del Paese.

È opportuno ora conoscere le particolari produzioni avutesi nel 1960, anno, si è visto, particolarmente sfavorevole. Si calcola che a causa dell'andamento climatico la produzione granaria sia diminuita di 16,7 milioni di quintali, di un milione circa di quintali quella del riso. Per il vino si è scesi a 55 milioni di ettolitri dai 66 del 1959. Anche per la frutta, meno alcuni prodotti e per gli agrumi, si sono avuti raccolti leggermente inferiori a quelli della scorsa annata (3 per cento).

Non bisogna per questo abbandonarsi ad un nero pessimismo. L'agricoltura è esposta per le sue stesse caratteristiche ad alte e basse congiunture. Sta all'opera dell'uomo escogitare i mezzi per superarle e per disciplinare anche i cosiddetti influssi esterni. Del resto disagi consimili colpiscono le agricolture di tutto il mondo.

LE ATTUALI ESIGENZE DEL CONSUMATORE

Ho scritto che non bisogna abbandonarsi al pessimismo perchè l'agricoltura italiana anche negli anni più disastrosi del passato ha saputo risollevarsi e migliorare riprendendo la sua vita normale fra angustie e deficienze.

Basti accennare alle variazioni nella produzione lorda vendibile nel quinquennio 1953-1958 in milioni di lire: per i cereali si scende da 770.659 del 1953 a 707.661 del 1958 e più ancora per gli anni successivi; per le leguminose da granella da 37.159 del 1953 a 29.184 del 1958; ma per gli ortaggi e patate da 259.703 del 1953 si sale a 393.850; per le piante industriali da 90.648 del 1953 si sale a 103.058; per i foraggi (in fieno vendibile) da 25.344 del 1953 si è scesi a 20.208 nel 1958, grazie all'uso più largo di altri

mangimi; per i fiori e le piante ornamentali da 21.306 del 1953 si è saliti a 38.272; per i prodotti di piante arboree da 773.627 del 1953 a 956.960 del 1958 ed infine per i prodotti animali mentre nel 1953 si è avuta la cifra di 975.114 nel 1958 si è saliti a ben 1.171.542.

Da questi dati statistici si rileva che i cereali e le leguminose da granella hanno valori in diminuzione, mentre l'orto e la floricoltura, la frutticoltura ed i prodotti zootecnici mostrano tendenze all'aumento.

È questo un riflesso dei gusti e del fabbisogno variato dei consumatori. Meno pane e più carne, è uno slogan che oggi si può applicare al consumatore italiano, tanto è vero che alla copertura delle necessità interne per la carne si è dovuto provvedere con importazioni che negli ultimi cinque anni hanno raggiunto il 15,8 per cento della disponibilità totale delle carni bovine, il 3,7 per cento delle carni suine ed il 12,1 per cento delle carni di animali da cortile. Tutti gli altri Paesi del M.E.C. superano il nostro nel consumo della carne, mentre noi li superiamo nel consumo dei prodotti vegetali. È per questo che in Italia si sono approvate adeguate leggi al fine di dare un incremento alla zootecnia. Con l'aumento dei prodotti zootecnici miglioreremo anche l'alimentazione del popolo italiano. In proposito nel discorso, al Senato, del 5 ottobre 1960, già dissi che le categorie interessate agli allevamenti bovini chiedono: prezzi remunerativi e relativamente stabili per ottenere la conversione cerealicola in colture foraggere; un piano organico per una maggiore produzione qualitativa e quantitativa di foraggi, specie con la praticultura artificiale e la coltura intensiva degli erbai; aiuti per la costruzione di sili ed impianti di essiccamento mediante la aereazione dei foraggi, allo scopo di non disperdere gli elementi nutritivi; una sperimentazione anche di carattere aziendale per lo studio dell'alimentazione dei bovini da carne e della tecnica dell'ingrassamento; aiuti per il sorgere di organismi cooperativi fra agricoltori per la macellazione e la vendita con adeguati contributi in conto capitale ed in conto interessi sui mutui per costruzioni di macelli cooperativi, impianti frigoriferi; mercati ap-

positi per eliminare le contrattazioni alla stalla; un miglioramento delle razze da carne, specie per abbreviare il ciclo produttivo. Ma anche l'orto-floricoltura e la frutticoltura hanno bisogno di aiuti ed incentivi da parte dello Stato, dalla produzione al consumo. Segnalo solo alcuni di questi problemi: alleggerimento fiscale, credito agevolato, contributi per le colture selezionate, lotta ai parassiti, diffusione dei magazzini di sosta, di cernita, di imballaggio, aumento dei carri frigoriferi per il trasporto; tutela ed incoraggiamenti all'esportazione, eccetera. Per la floricoltura, largamente affermata in Italia, si chiede la creazione di adeguati servizi nel Ministero competente.

Numerosi dei problemi particolari rilevati in questo esame generale vengono avviati a soluzione con il Piano verde; da qui l'opportunità di mettere in evidenza, di questo, i più notevoli benefici.

LE PRINCIPALI FINALITÀ DEL PIANO VERDE

Le principali finalità del Piano verde con sommarie indicazioni sono: l'aumento della produttività mercè l'opera dell'uomo ed il perfezionamento delle strutture agrarie; sollecitazioni all'agricoltura per facilitare le riconversioni, sì da porla su un piano di competitività sia sui mercati interni che su quelli esteri; maggiore disciplina dei mercati per tenere anche presenti le oscillazioni riflettenti il fabbisogno dei consumatori. Si incoraggiano con agevolazioni le iniziative per la selezione dei prodotti. Quando il miglioramento fondiario condiziona lo sviluppo della produttività il Piano interviene con opportuni accorgimenti. L'irrigazione aumenterà la resa unitaria e salverà le produzioni e con ciò stesso l'impresa negli anni climaticamente avversi.

Il Piano con i suoi interventi rafforza e potenzia le produzioni pregiate, mentre concede gli incentivi per la costruzione di case rurali, di elettrodotti, di acquedotti, contribuendo a creare una nuova vita per i contadini, dei quali assicurerà la stabilità nel podere ed ai quali offrirà nuove prospettive di più immediato impiego.

Formata l'azienda nelle sue più elementari strutture il Piano provvede ad assicurare capitali allo scopo di avere aumenti quantitativi e miglioramenti qualitativi nelle produzioni; quindi maggiore uso della meccanizzazione, acquisto di scorte vive, ricorso ai mezzi tecnici moderni, eccetera. Ma avutosi il prodotto, necessita risolvere l'annoso problema dei prezzi, assicurando una equa remunerazione. Conseguentemente il Piano sviluppa le sue provvidenze per favorire la industrializzazione dell'agricoltura e la stabilizzazione dei mercati, il credito agevolato, gli incentivi per la costruzione di impianti cooperativi destinati alla raccolta, alla lavorazione ed alla trasformazione ed alla vendita dei prodotti, i quali così non saranno svenduti per sopperire alle immediate necessità aziendali, ma saranno immessi nel mercato tempestivamente, quando, cioè, la domanda sarà equilibrata con l'offerta.

Come si vedrà dai singoli articoli del progetto di legge, è previsto anche, allo scopo, l'intervento diretto dello Stato per la costruzione di attrezzature di mercato a carattere nazionale che potranno essere poi cedute in gestione ad enti cooperativi (art. 21).

Il servizio per le ricerche di mercato darà i giusti orientamenti di valutazione per gli indirizzi produttivi dell'agricoltore e la sperimentazione pratica darà i mezzi per la scelta e la difesa della produzione. Si dà grande importanza all'assistenza tecnica con utilizzazione degli organismi di categoria. Si va così incontro ad una esigenza sentita da molto tempo dall'agricoltura italiana. Difatti si è sempre sostenuto che essa non può vivere e prosperare senza l'intervento del binomio: assistenza tecnica e credito agrario.

Lo stanziamento di 550 miliardi di lire del Piano verde richiamerà certamente gli investimenti privati se non per il triplo certo più del doppio.

Dell'irrigazione e della bonifica si è fatto già cenno. Le provvidenze per la bonifica si estendono anche alla montagna e non si dimentica la necessità di portare a compimento le opere non ancora compiute e la utilizzazione degli investimenti già fatti. Ma anche la collina viene agevolata al pari della montagna con provvidenze particolari perchè anche essa si va spopolando. L'esodo è determinato soprattutto da colture non red-

ditizie che vanno sostituite da quelle più adatte alla qualità del suolo ed alle esigenze ambientali. Le segnalazioni provengono anche dal Comitato nazionale della collina sorta in seno all'Unione delle provincie d'Italia.

Si è provveduto allo sviluppo e al consolidamento della proprietà contadina, ivi compresa quella della Riforma fondiaria, con aiuti finanziari e tributari. Era doveroso lo intervento dello Stato per rafforzare ed estendere un istituto, quello della proprietà contadina, che ha dato buona prova. Per esso non meno di 300 mila famiglie di braccianti e di giornalieri sono diventate proprietarie di poderi. Bisogna consolidare la famiglia perchè essa è il primo sano nucleo della nostra popolazione. Occorre spingere la proprietà contadina ad uscire dal cerchio chiuso delle necessità familiari per industrializzarla e quando non è sufficiente la forza individuale per la prosperità dell'impresa bisognerà spingerla alla solidarietà cooperativistica. Leggendo i vari articoli del progetto di legge si vede come il contadino è assistito tecnicamente e finanziariamente prima, durante e dopo l'acquisto del terreno. Per l'articolo 36 lo Stato interviene nel fondo interbancario di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione di mutui di miglioramento fondiario alle piccole aziende singole e associate e di promozione della proprietà contadina.

A FAVORE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA E DELLE AREE DEPRESSE

Gli oppositori di sinistra avversano il Piano verde tra l'altro perchè favorirebbe le grandi aziende. Nulla di più errato. Sui 550 miliardi di lire stanziati per il quinquennio ben 140 sono spesi per la piccola proprietà contadina. Sugli altri 410 miliardi la ripartizione sarà a beneficio di tutta l'agricoltura con particolare preferenza alla piccola proprietà. Del resto il criterio preferenziale nella ripartizione è stato sempre rispettato dal Ministero dell'agricoltura, a partire dalla legge n. 31 del 1° luglio 1946 sui

provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

Ecco una applicazione ultima di questo criterio distributivo. Nel triennio, dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1960 lo Stato ha concesso circa 43 miliardi di lire come contributi per opere di miglioramento fondiario, ossia per le opere necessarie ad una azienda agricola per ridurre i costi ed aumentare la produttività. Escludendo dalla cifra anzidetta 9 miliardi per le opere interaziendali, acquedotti, strade interpoderali, elettrodotti, impianti cooperativi, impianti irrigui, eccetera di interesse prevalentemente delle piccole imprese, il 68,5 per cento dei 33 miliardi rimanenti è andato alle piccole aziende coltivatrici, il 22,7 per cento alle medie e soltanto l'8,8 per cento alle grandi. La distribuzione dei 550 miliardi conferma che senza concedere privilegi è soprattutto la piccola proprietà contadina che sarà avvantaggiata dal Piano quinquennale. Le grandi aziende partecipano anche esse a costituire l'economia nazionale; non possono perciò essere escluse dai benefici della presente legge.

Nuovi apporti sono stabiliti nel Piano alla dotazione finanziaria della Cassa del Mezzogiorno. È un esplicito riconoscimento questo della politica sociale che sta perseguendo la Cassa del Mezzogiorno nell'Italia meridionale e nelle Isole a favore delle classi rurali, le quali debbono fertilizzare fra notevoli difficoltà vasti territori dalle scarse risorse idriche in un clima caldo, arido e con buona parte di terre di montagna e di collina. Negli ultimi articoli del Piano si trattano le modalità di erogazione, del concorso dello Stato sui prestiti e sui mutui, disposizioni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato, ripartizione territoriale della spesa, norme finanziarie, definizione di coltivatore diretto e di piccola e media azienda, la relazione annuale e le disposizioni transitorie sui mutui.

Il Ministro, nel criticare nell'altro ramo del Parlamento i piani agricoli sovietici, le cui deficienze si sono rivelate più apertamente quest'anno, ha indicato la nostra via che porta ad un equilibrio dinamico permanente; « questa via è contrassegnata da due

scelte politiche di fondo: il mercato in tutte le sue componenti (le condizioni sociali ed umane che lo regolano e lo influenzano, le produzioni, le trasformazioni e la vendita) e l'impresa come cellula produttiva che in una economia di mercato, è del mercato la protagonista. L'impresa è vista in riferimento a precisi caratteri: l'impresa specializzata, l'impresa familiare e l'impresa associata che consente di superare i limiti che caratterizzano la conduzione e la condizione agraria rispetto alle altre imprese operanti sul mercato.

Qual'è la realtà a cui il Piano si riferisce? Un consumo in evoluzione qualitativa e quantitativa, secondo le linee e i ritmi che il reddito consente, una mano d'opera in progressiva diminuzione, secondo le linee e i ritmi che lo sviluppo determina, una terra con le variabili capacità e suscettività produttive che l'ambiente permette; un capitale scoraggiato dalla scarsa remunerazione. Ed ecco come intende agire la legge che stiamo discutendo: facilitando la rispondenza della produzione al mercato, mettendo a disposizione dell'agricoltura direttamente o indirettamente notevoli quantità di capitali, facilitando un nuovo equilibrio tra la produzione e la terra e tra questa e la mano d'opera e le attrezzature, apportando nelle campagne i modi di vivere della civiltà urbana ».

Non è fondata la critica che nel Piano si ha l'atomizzazione degli stanziamenti, perchè la pluralità degli interventi corrisponde alla molteplicità delle esigenze dell'agricoltura.

Le disposizioni legislative del Piano pur contemplando in una felice sintesi molti problemi dell'agricoltura, riferiscono questi alla distinzione ambientale di montagna, collina e pianura e a ciascuna di esse rivolgono incentivi e contributi.

Quindi non è fondata la critica che si esalti e si tenda a migliorare l'una a danno dell'altra, nè si dica che si vogliono migliorare le zone più ricche a danno delle più povere perchè proprio a vantaggio di queste ultime prevalentemente sono rivolte speciali provvidenze.

Per le colture più rispondenti alle esigenze di mercato si suggeriscono e si inco-

raggiano opportune riconversioni. Basti accennare che in base all'articolo 8 i contributi per le zone montane raggiungono il 50 per cento; per lo sviluppo zootecnico il contributo sale dal 25 al 35 per cento e quello per i laghetti artificiali dal 65 al 75 per cento. Nelle zone pianeggianti si tende ad avere un elevato grado di produttività remunerativa, con selezione di investimenti, completamento di opere di bonifica e di irrigazione, riduzione di costi (fra cui concimi e macchine a più buon mercato e alleggerimento fiscale).

INCREMENTO DELLE COOPERATIVE

Ringrazio l'onorevole Ministro per avere dedicato una parte della sua relazione sulla necessità del cooperativismo.

« La Cooperazione, egli scrive, è strumento di solidarietà umana e di progresso sociale, consegue l'obiettivo di formare e sviluppare la capacità imprenditoriale dei produttori agricoli, chiamati a partecipare a più complessi e completi fattori economici, di fornire ai soci i servizi tecnici a condizioni più vantaggiose determinando una riduzione dei costi finali, di lavorare, trasformare e conservare in comune i prodotti e quindi di valorizzarli, di intervenire nel processo distributivo dei prodotti, assicurando, attraverso la regolazione del loro afflusso nel mercato, una stabilità dei prezzi e perciò acquisendo all'agricoltura l'iniziativa di determinarli e non di subirli. »

Per la cooperazione, su cui tanto si fonda lo schema di legge, richiamo le norme particolari, come, oltre l'articolo 2 programmatico, l'articolo 7, per il quale l'assistenza tecnica può essere affidata con il contributo dello Stato anche alle organizzazioni cooperative. I contributi per la meccanizzazione (fissati in 20 miliardi di lire) vanno anche alle cooperative per l'articolo 18, con una percentuale dal 25 al 35 per cento. L'articolo 19 stanziava 20 miliardi per il credito di conduzione, e di esso si avvantaggiano per la prima volta le cooperative. Ma basilari per le cooperative sono gli articoli 20 e 21. Nell'articolo 20 (stanziati 25 miliardi) si

hanno agevolazioni per la costruzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione. Così pure si erogano sussidi e si concede il concorso dello Stato alle cooperative, delle quali siano parte notevole i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i compartecipanti. Con un miliardo e mezzo si contribuisce alla formazione professionale dei dirigenti, dei tecnici e degli amministratori mercè borse di studio, eccetera.

Una novità importantissima si riferisce al fatto che il Ministero dell'agricoltura può svolgere e favorire attività intese a promuovere e sviluppare la cooperazione di produzione, di servizio e di trasformazione dei prodotti, la creazione di impianti e la preparazione di attrezzature per trasferirli poi in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori agricoli delle zone costituitesi successivamente al compimento di dette opere. Gli atti di trasferimento sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con l'articolo 21 si favoriscono quelle necessarie operazioni per graduare l'offerta dei prodotti agricoli che io stesso ho spesso invocato.

Con i 35 miliardi che vengono stanziati si prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per prestiti, nonché la concessione di contributi sulle spese di gestione, e inoltre la costruzione da parte del Ministero dell'agricoltura di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, da affidare in gestione ad enti ed associazioni di produttori agricoli e per spese occorrenti all'organizzazione di mercato e alla assistenza e al coordinamento di detti enti ed associazioni.

Si sono specificati gli articoli dello schema di legge che riguardano la cooperazione, ma in quasi tutti gli altri articoli del piano sono previste condizioni di favore per le forme associative.

In questi ultimi mesi sono aumentati gli studi e le sollecitazioni agli agricoltori perchè più rapidamente ricorrano alla meccanizzazione ed intensifichino la razionalizzazione dei processi produttivi nella prospet-

tiva non più lontana di una agricoltura industrializzata.

Si ritiene che industrializzare significhi anche migliore organizzazione di un'impresa che tenda alla riduzione dei costi di produzione, che spazi sui mercati interni ed esteri, sia sensibile agli orientamenti delle tendenze produttive, che non paventi le competizioni commerciali, ma che ne tragga motivo per presentare in migliore veste i propri prodotti; che nutra soprattutto più fiducia negli investimenti del suo capitale anche se oggi giustamente si rimarca che l'agricoltore ha bisogno per rialzarsi dalla avversa sorte di aiuti ingenti. E ingenti certamente sono gli stanziamenti previsti dal Piano verde. Dunque nell'armonizzazione delle due volontà: quella dello Stato e l'altra diligentemente fattiva dell'imprenditore non può che scaturire una nuova redditizia vita dell'agricoltura italiana.

LA MATERIA FISCALE

Un punto su cui ritengo di dovermi in modo speciale soffermare nella relazione è quello riguardante la materia fiscale. Nel Piano verde le iniziative private trovano conforto non solo nei sussidi in conto capitale, ma anche nelle agevolazioni fiscali. Queste sono trattate negli articoli 28, 29 e 37 del disegno di legge e riguardano con i primi due le esenzioni a favore della proprietà contadina, con l'articolo 37 le temporanee esenzioni dalle imposte sul reddito dominicale dei terreni, nei quali si sono avuti lavori di trasformazione e di bonifica secondo le direttive del piano.

Ma le necessità dell'agricoltura italiana si accavallano e si acutizzano ininterrottamente. A causa della deficitaria annata del 1960 gli agricoltori si sono maggiormente indebitati e spesso debbono soggiacere ad atti esecutivi non solo di privati creditori, ma anche del fisco.

È per questo che il Presidente dei coltivatori diretti onorevole Bonomi ha rivolto al Governo da Verona e dal Palatino un appello. Urge ridurre gli oneri tributari che per le aziende contadine sono divenuti insopportabili ed intanto si riducano a metà

le sovrainposte comunali e provinciali gravanti sulle imprese contadine e si acceleri il provvedimento per la personalizzazione dei redditi sui terreni, come premessa di un radicale riordinamento del sistema fiscale, in cui venga anche compresa l'abolizione della tassa di successione per i beni rustici dei coltivatori diretti. Si impone poi la rateizzazione in più anni del pagamento dei debiti dei produttori agricoli delle zone più disestate per la crisi economica. La Commissione finanze e tesoro del Senato nel rimettere alla 8ª Commissione di agricoltura e alimentazione il suo parere favorevole al Piano quinquennale, a proposito dei carichi fiscali sull'agricoltura ha scritto: « Bisognerà affrontare e decisamente la soluzione del problema degli oneri fiscali e parafiscali a carico della agricoltura nel senso di un loro ridimensionamento, ai fini di una politica di equità sociale che consenta cioè di perseguire una eguaglianza del sacrificio imposto dal carico fiscale dei vari settori produttivi ». Il Ministro delle finanze che presenziava alla discussione si è dichiarato favorevole ad una revisione dei carichi fiscali sull'agricoltura. Si è perciò in attesa delle deliberazioni relative.

IL CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Rilievo particolare merita il predisposto censimento dell'agricoltura, di cui all'articolo 4, che stanziava 2 miliardi e mezzo di lire a favore dell'Istituto centrale di statistica. Il censimento che si è iniziato il 15 aprile deve rilevare in ogni Comune la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, il sistema di conduzione, la superficie, l'utilizzazione dei terreni con riferimento alle principali coltivazioni, gli impianti e i fabbricati, la consistenza del bestiame, la meccanizzazione, le forze del lavoro. Con il censimento vengono anche raccolte notizie sui complessi aziendali, variamente denominati a seconda delle Regioni, costituiti da più aziende aventi ordinamento colturale unitariamente coordinato ad opera di un conduttore, general-

mente dotati di un centro con impianti e attrezzature ad uso comune delle varie aziende. Ai fini della rilevazione tali complessi vengono designati come unità aziendali di secondo grado. Per il decreto presidenziale del 6 febbraio 1961, n. 69, i rilevatori dal 15 aprile al 5 maggio hanno proceduto alla raccolta dei dati presso i conduttori delle aziende; e la compilazione dei questionari deve essere stata redatta dagli stessi rilevatori su informazioni fornite dai conduttori. Entro il 15 giugno dai Comuni si dovrà spedire il materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica.

Protagonista del censimento è l'azienda che viene definita unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie in cui si attua la produzione agraria forestale o zootecnica ad opera di un conduttore e cioè persona fisica, società o ente, che ne sopporta il rischio sia da solo sia in associazione ad un mezzadro o colono privato. Sono considerate unità di rilevazione anche le aziende zootecniche nelle quali l'allevamento del bestiame viene attuato senza utilizzazione di terreno agrario. Si spera di avere finalmente con il censimento un panorama completo dell'agricoltura italiana.

LE MODALITA' APPLICATIVE DELLA LEGGE E LA FUNZIONE DEL PARLAMENTO

Si è rivolta al Ministro dell'agricoltura la critica di poter disporre arbitrariamente delle ingenti somme stanziata nel Piano quinquennale. Basta conoscere le varie disposizioni dello schema per rilevarne la infondatezza.

Già l'articolo 3 stabilisce che il Ministro deve determinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge i criteri fondamentali per l'applicazione degli incentivi e degli interventi dopo aver sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, il Comitato interministeriale della ricostruzione e le Associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli.

Per l'articolo 49 poi ogni anno in allegato allo stato di previsione del Ministero della agricoltura e delle foreste il Ministro dovrà presentare la relazione sullo stato di attuazione del Piano di sviluppo con l'indicazione, per ciascun settore e per ciascuna categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi. Per dare maggiore pubblicità agli interventi gli Ispettori compartimentali presenteranno ai Comitati regionali — che assumono una importante funzione consultiva — una relazione annuale indicando anche loro dettagliatamente gli investimenti provocati ed i relativi contributi, affiggendone i dati, per la durata di 15 giorni, negli albi degli Uffici periferici del Ministero soggetti alla loro giurisdizione territoriale. Naturalmente il Parlamento potrà fare eventuali rilievi o dare suggerimenti e disporre le variazioni che riterrà più opportune. Ma altri articoli di legge provano in quanta considerazione si è tenuto l'istituto parlamentare. Ricordo in proposito gli articoli 6, 31 e 32. Per l'articolo 6, riguardante la ricerca applicata e la sperimentazione pratica con la erogazione di 10 miliardi, il Governo è delegato ad emanare entro due anni uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria nella riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria mediante la creazione di istituti anche a carattere nazionale per grandi settori di attività agricola, zootecnica e forestale, nonchè per la trasformazione delle stazioni sperimentali in istituti specializzati o nazionali. Le norme relative saranno formulate previo parere di una Commissione composta da otto senatori e da otto deputati, in rappresentanza dei vari Gruppi parlamentari. Con l'articolo 31 si concede la delega al Governo per la riforma dei consorzi di bonifica da effettuarsi entro un anno, ma le norme potranno essere emanate sempre dopo aver ascoltato una Commissione composta da 15 senatori e da 15 deputati. Secondo l'articolo 76 della Costituzione è permessa la delega legislativa quando si stabiliscono con precisione il ristretto tempo concesso e i principi e i criteri direttivi della materia da trattare. L'articolo 31 come gli altri indicati in

questo capitolo si attiene scrupolosamente alle anzidette disposizioni.

Anche la delega in materia di riforma degli enti di colonizzazione viene concessa per l'articolo 32 con la limitazione del tempo di un anno, con la specificazione delle zone agricole di influenza, delle condizioni e delle modalità degli interventi e degli specifici fini cui debbono tendere i decreti-legge, previo parere della Commissione di 15 Senatori e di 15 Deputati.

LA CONFERENZA AGRICOLA

Si è chiesto da un partito alla Camera dei deputati la sospensione del progetto di legge in attesa della Conferenza agricola nel giugno prossimo, ma gli aiuti all'agricoltura non possono ulteriormente tardare. È l'ossigeno necessario per vivere che le si deve dare e farlo mancare ad un ammalato (la agricoltura è una malata cronica) è perpetrare un delitto.

La Conferenza nazionale sul mondo rurale e sull'agricoltura sarà un punto di partenza e di confronto per altri interventi strutturali ed economici. La Conferenza darà un fondamentale contributo a definire i limiti e i rapporti di reciproca utilità tra l'agricoltura organizzata e lo sviluppo industriale. Quindi vi sarà un esame più esteso che si dilata oltre l'ambito strettamente agricolo. Ad esso dovranno portare la loro attenzione operatori economici di diverse categorie perchè il reddito nazionale ha le radici su di esse e le rende politicamente, economicamente e socialmente interdipendenti.

LA DISCUSSIONE AVANTI L'8^a COMMISSIONE

Nella discussione del Piano verde in sede referente al giudizio positivo della maggioranza si è contrapposta una serie di critiche da parte della opposizione, che ha proposta la nomina di una sottocommissione per

l'esame di emendamenti che avrebbero snaturato e profondamente alterato la stessa struttura del Piano, ma la proposta è stata respinta. Secondo l'opposizione gli stanziamenti sono insufficienti a risolvere i problemi dell'agricoltura. Comunque non dovrebbero andare a favore della grande azienda. Non si eliminerebbe la speculazione, non si avrebbero benefici per i mezzadri, nè per le cooperative.

La maggioranza ha prospettato, esaminando i vari articoli, una serie di suggerimenti e di consigli da far valere nella fase di applicazione del Piano. In particolare la maggioranza ha insistito sulla necessità che gli stanziamenti si indirizzino secondo la vocazione produttivistica delle singole zone, e favoriscano l'estensione dell'unità poderale indipendentemente dalla considerazione delle semplici necessità del lavoro familiare, tengano conto della opportunità di considerare elastica l'unità poderale autosufficiente in funzione delle variabili colturali, economiche e sociali, favoriscano le migliori combinazioni fra i fattori produttivi.

La destinazione dei fondi — secondo il parere della maggioranza — deve essere fatta dunque in funzione della vocazione produttivistica: seguendo un criterio di equilibrata proporzione degli investimenti in piano, in collina ed in montagna. Vi è stato quindi un richiamo speciale ai primi 3 articoli dello schema che inquadrano le finalità e gli interventi di tutto il progetto perchè sono lo strumento più efficace per consentire un'azione elastica, organica ed efficace nelle varie zone e territori che hanno caratteristiche di omogeneità.

Tutti i parlamentari della maggioranza intervenuti nel dibattito hanno unanimemente dichiarato di dare voto favorevole al progetto di legge raccomandando che esso venga approvato il più rapidamente possibile e nel testo integrale, per evitare ulteriori ritardi di cui nessuno in questo momento oserebbe assumersi le responsabilità essendo consapevole del danno che ne deriverebbe all'agricoltura italiana.

* * *

La 5ª Commissione del Senato — finanze e tesoro — ha emesso parere favorevole al disegno di legge 1513: « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura ». (Ved. Allegato n. 1).

Anche la Giunta consultiva per il Mezzogiorno ha dato parere favorevole. (Ved. Allegato n. 2).

La 1ª Commissione non si è pronunciata. Il che — secondo il Regolamento del Senato — significa che non aveva nulla da eccepire sul disegno di legge.

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI

Nel passare all'esame degli articoli si premette che per alcuni di essi è richiamato quanto già scritto nella relazione, per altri il testo delle osservazioni ministeriali nel progetto di legge.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono di basilare importanza per il presente progetto di legge perchè indicano le finalità e le direttive degli interventi.

Art. 1. (*Finalità della legge*). — Spiega che l'attuazione del piano di carattere straordinario tende allo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura mercè la formazione e il consolidamento di imprese bene organizzate specie di quelle contadine, l'incremento della produzione, la maggiore occupazione del lavoro, il miglioramento di vita delle genti rurali, la elevazione del loro reddito e la rispondenza della produzione alle esigenze dei mercati interni ed esteri. Da qui si rileva l'importanza sociale che assume tutta la legge oltre quella a carattere economico-finanziario. La quale legge avrà come durata di applicazione 5 anni, a partire dall'esercizio finanziario del 1960 fino a quello del 1964-65, con la spesa di lire 550 miliardi, ripartiti in 110 all'anno, in aggiunta, è bene rimarcarlo, agli stanziamenti previsti da leggi speciali precedentemente in vigore. È un piano organico quindi che dovrà essere realizzato con lo schema di legge, di cui nelle norme successive sarà indicato il contenuto.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2. (*Piano quinquennale*). — Determina gli obiettivi dell'azione amministrativa. Si vogliono mettere gli imprenditori in grado di fare la scelta delle produzioni richieste dalle mutevoli esigenze del mercato (quindi indagini, sperimentazione agraria, assistenza tecnica, eccetera) per procedere poi alle occorrenti iniziative al fine dell'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali di fronte al mercato con il loro ammodernamento, eccetera, per conseguire prezzi remunerativi, nonchè superare la concorrenza; si tende ad avere un grado più elevato di occupazione, si incoraggia il miglioramento delle produzioni di pregio, si vuole risanare e incrementare il patrimonio zootecnico, sviluppare la meccanizzazione, promuovere la cooperazione agricola, riconoscendo in essa uno strumento fondamentale di progresso sociale ed economico, ridurre i costi di esercizio, agevolare la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, ricorrendo anche alla diretta costruzione di impianti di interesse nazionale, con autorizzazione ad intervenire nei settori della bonifica e della irrigazione e nella formazione e consolidamento della proprietà contadina.

Art. 3. (*Direttive di intervento*). — Il Ministro dell'agricoltura, per l'articolo 3 determina entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge i criteri per l'applicazione degli incentivi e degli interventi dopo avere ascoltato in sede consultiva il Consiglio superiore dell'agricoltura, il Comitato interministeriale della ricostruzione, le associazioni dei lavoratori e degli imprenditori. I criteri possono essere riesaminati in base al giudizio del Parlamento, a cui il Ministro, per l'articolo 49, dovrà presentare annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la relazione sullo stato di attuazione del piano di sviluppo con l'indicazione per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi. Con le stesse formalità il Ministro determina le direttive annuali: ma il Consiglio

superiore dovrà sentire il parere dei Comitati regionali dell'agricoltura, integrati dagli uffici periferici delle amministrazioni dei Lavori pubblici, del Lavoro, della Pubblica istruzione e della Sanità, nonchè da tecnici esperti in agricoltura, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali della regione. Se i Comitati non danno il parere entro 2 mesi il Consiglio superiore provvede agli atti di sua competenza.

Art. 4. (*Autorizzazione di spesa per il censimento*). — Stanzia lire 2 miliardi e mezzo per la spesa del censimento generale dell'agricoltura a favore dell'Istituto centrale di statistica che vi deve provvedere. Per l'illustrazione leggere la relazione generale.

Art. 5. (*Ricerche di mercato*). — Si autorizza la spesa di 1.500 milioni da eseguirsi nei 5 anni per le ricerche e le indagini nei mercati nazionali ed esteri al fine di adeguare la produzione agricola e assicurare il suo collocamento. Occorrerebbe che tale servizio si trasformasse in permanente essendo chiara l'importanza di esso per l'agricoltura italiana. Le notizie potrebbero essere date dagli Ispettori compartimentali nel limite delle rispettive giurisdizioni territoriali.

Art. 6. (*Ricerca applicata e sperimentazione pratica*). — Si stanziavano 10 miliardi per la ricerca applicata e la sperimentazione agraria. Si concede la delega al Governo perchè emani uno o più decreti per la riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria, con la creazione di istituti *ad hoc* anche di carattere nazionale, nonchè per la trasformazione delle attuali stazioni sperimentali in istituti specializzati o nazionali. Le norme dovranno essere emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta da 8 senatori e da 8 deputati in rappresentanza dei vari gruppi parlamentari.

Art. 7. (*Attività dimostrativa e assistenza tecnica*). — È autorizzata la spesa di 10 miliardi per la preparazione e l'aggiornamento dei tecnici agricoli, di agricoltori e lavora-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tori agricoli, per l'assistenza tecnica alle piccole e medie aziende, singole o associate e alle cooperative agricole oltrechè per iniziative a carattere dimostrativo tendenti alla riconversione e alla cooperazione internazionale.

Art. 8. (*Contributi in conto capitale*). — Riguarda i contributi in conto capitale. Sono stanziati 90 miliardi per sussidi in conto capitale per miglioramenti fondiari, soprattutto in riguardo al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale. Per le opere più onerose o socialmente più rilevanti, per quelle di riattamento dei fabbricati rurali e per quelle eseguite in zone collinari depresse è prevista una maggiorazione dei contributi, specie per i piccoli proprietari (fino al 38 o al 43 per cento della spesa). Il sussidio può essere elevato fino al 50 per cento a favore dei coltivatori diretti, piccoli proprietari o enfiteuti, singoli o associati e delle cooperative agricole e comprende anche gli interventi per le case di abitazione permanente nei centri abitati. I sussidi arrivano al 75 per cento e perfino all'87,50 per cento quando si tratta di costruzioni o riattamento di strade vicinali e interpoderali, di acquedotti ed elettrodotti rurali. Sono concessi premi fino al 10 per cento della spesa a favore dei proprietari che compiano opere dirette al miglioramento igienico e ricettivo delle case rurali destinate ad affittuari, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli. Tale beneficio si estende ai coltivatori diretti che eseguono le opere per le proprie abitazioni.

Art. 9. (*Concorso sui mutui*). — Il concorso dello Stato è ammesso per i prestiti e i mutui per i miglioramenti fondiari in modo da portare il tasso di interesse a carico dei beneficiari al 4 per cento o al 3 per cento per le zone depresse, con riduzione ulteriore di mezzo punto per le aziende diretto-coltivatrici e per i territori montani. Il limite di impegno è di 500 milioni all'anno dal 1960 al 1965 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario.

Art. 10. (*Contributi per le case di coltivatori diretti*). — Sono stanziati 30 miliardi

per sussidi in ragione di 6 miliardi all'anno a favore dei piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti con il massimo al 50 per cento della spesa sostenuta per la costruzione di fabbricati rurali per loro abitazione. Sono compresi i servizi e gli impianti accessori e i vani per uso aziendale, i ricoveri per il bestiame e il deposito per gli attrezzi.

Art. 11. (*Contributi per l'irrigazione*). — È autorizzata la spesa di 15 miliardi per la concessione di sussidi, per costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti.

Quando alla irrigazione sono interessate più aziende contadine il sussidio può arrivare al 65 e anche fino al 75 per cento della spesa quando si tratta di zone montane del Mezzogiorno.

È un provvedimento questo che si è dimostrato nel passato molto utile perchè si sono rese fertili terre aride prima della irrigazione completamente abbandonate.

Art. 12. (*Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 949*). — Con questo articolo la legge del fondo di rotazione 25 luglio 1952, n. 949, è prorogata dal 30 giugno 1964 al 30 giugno 1969. Com'è noto si tratta di agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole, per la costruzione di impianti irrigui e di case rurali.

La durata dell'ammortamento è elevata a 8 e a 20 anni per i mutui contratti dal 1960 al 1965.

Ha suscitato discussioni e proteste il comma in cui è scritto che possono essere concessi prestiti anche per l'acquisto di macchine agricole, non prodotte in Italia. Ma l'allarme dei costruttori italiani di macchine agricole non è giustificato data la capacità competitiva dell'industria nazionale.

Art. 13. (*Contributi per i miglioramenti in montagna*). — Si autorizza la spesa di 40 miliardi per la concessione di contributi e delle anticipazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 14. (*Miglioramento delle produzioni pregiate*). — Si vogliono incrementare con questo articolo le produzioni pregiate. I sus-

sidi per 14 miliardi saranno erogati con particolare riguardo alla olivicoltura, all'agrumicoltura e alla frutticoltura. Vi si comprende anche la viticoltura con la restrizione che si tratti di zone a vocazione vinicola. Nella Commissione del Senato si è chiesto da qualche collega l'estensione del beneficio ad altre colture.

Art. 15. (*Difesa delle piante dalle cause nemiche*). — È autorizzata la spesa di 10 miliardi per la difesa da parassiti animali e vegetali. Si aggiungono 2 miliardi per contributi fino al 50 per cento della spesa a favore di enti ed agricoltori associati per la costruzione allo stesso fine di impianti, eccetera, con preferenza alle iniziative destinate ai porti e ai valichi di frontiera per maggiore protezione contro le infestazioni provenienti dall'estero.

Art. 16. (*Prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico*). — Prevede prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico. Sono complessivamente 5.250 milioni che vengono stanziati di cui 750 milioni all'anno per 5 anni per sussidi statali sui prestiti per acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonchè per lavori di riconversione culturale, lire 300 milioni all'anno sempre per 5 anni per sussidi sui prestiti e mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento e all'acquisto di attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico. Il settore zootecnico è importante perchè purtroppo noi importiamo dall'estero carne per oltre 100 miliardi all'anno. Non sarebbe stato superfluo aumentare la cifra del finanziamento. D'altra parte con il rifinanziamento della legge 27 novembre 1956, n. 1367, anche la bonifica sanitaria del bestiame potrà trovare ulteriore attuazione. Il tasso di interesse a carico del beneficiario per le operazioni di finanziamento, di cui all'articolo 16, è del 2 per cento e per i territori montani dell'1 per cento.

Art. 17. (*Contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico*). — Questo articolo prevede e disciplina i contributi in conto capitale per l'incremento della zootecnia. È

autorizzata la spesa di 20 miliardi per 5 anni in ragione di 4 all'anno. Priorità alle piccole e medie aziende, alle loro cooperative e consorzi. Misura del 25 per cento sulla spesa per acquisto di bestiame selezionato eccetera, per acquisto di attrezzature eccetera. Ne possono beneficiare anche i mezzadri e i coloni.

Art. 18. (*Contributi per la meccanizzazione*). — Si dà impulso alla meccanizzazione. È autorizzata la spesa di 24 miliardi e 250 milioni per contributi, che vanno fino al 25 o al 35 per cento, per l'acquisto di macchine agricole motrici o operatrici e di attrezzature annesse. Questo cospicuo finanziamento è giustificato dal fatto che una delle cause di arretratezza dell'agricoltura italiana è il mancato sviluppo della meccanizzazione. La meccanizzazione è un indispensabile strumento per conseguire le finalità economico-sociali previste dal Piano verde.

Art. 19. (*Credito di conduzione*). — Riguarda il credito di conduzione con stanziamento di 20 miliardi. Vi sarà il concorso dello Stato negli interessi sui prestiti di esercizio a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, cooperative agricole, partecipanti e piccole e medie aziende in fase di trasformazione. Il tasso di interesse a carico del mutuatario è del 3 per cento. Resta a carico dello Stato la differenza del tasso di interesse praticato dall'Istituto. L'importo del concorso statale potrà essere accreditato all'Istituto mutuante anticipatamente nella misura del 50 per cento. Tassa fissa di bollo per le cambiali nella misura di lire 0,10 per mille.

Artt. 20-21. (*Agevolazioni per impianti cooperativi e sviluppo della cooperazione - attrezzature di mercato*). — Sono stanziati rispettivamente 25 e 35 miliardi di lire. Trattano le agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione. Su questi articoli si è già scritto nella parte generale della relazione.

Art. 22. (*Irrigazione e bonifica*). — È autorizzata la spesa di 40 miliardi per opere

pubbliche di bonifica con precedenza a quelle necessarie al completamento di complessi irrigui e alla diretta utilizzazione delle acque.

Art. 23. (*Bonifica montana*). — Sono 25 i miliardi stanziati per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana giusta la legge n. 991 del 25 luglio 1952.

Art. 24. (*Nuove agevolazioni per opere pubbliche*). — Per le nuove opere pubbliche di bonifica in montagna e nel Mezzogiorno nel quinquennio dal 1960 al 1965 l'intera spesa può essere anticipata dallo Stato. La quota a carico della proprietà privata è recuperabile in 25 anni con l'interesse del 2 per cento. L'ammortamento inizierà un anno dopo il collaudo delle opere.

Art. 25. (*Dichiarazione di urgenza e di indifferibilità*). — Può dichiararsi di pubblica utilità, urgente e indifferibile l'opera di miglioramento fondiario di competenza privata da attuarsi nei comprensori di bonifica purchè non fatta ad esclusivo interesse di singole aziende.

Art. 26. (*Agevolazioni per l'esecuzione delle opere*). — Riguarda le anticipazioni delle spese da parte dello Stato per la progettazione ed altro delle opere di bonifica e di opere private a servizio di più fondi. I Consorzi di bonifica possono assumere opere di bonifica di competenza privata e opere di miglioramento fondiario. Il credito del Consorzio è equiparato ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale.

Art. 27. (*Agevolazioni finanziarie*). — Tratta le provvidenze a favore della piccola proprietà contadina e cioè: stanziamento di 8 miliardi per sussidi in conto capitale, di 2 miliardi e 500 milioni per acquisto di terreni e case di abitazione, lire 4 miliardi per apporto al patrimonio della Cassa per la piccola proprietà contadina, impegno di lire 600 milioni per cinque anni per il concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina; a carico dei beneficiari per i mutui il

tasso degli interessi sarà del 2 per cento. Durata del mutuo: 30 anni. Le disposizioni di legge sulla proprietà contadina sono prorogate fino al 30 giugno 1965.

Art. 28. (*Altre agevolazioni finanziarie*). — In aggiunta ai benefici dell'articolo 27 a favore della piccola proprietà contadina si emanano agevolazioni tributarie: esenzione dalle imposte e sovrimeposte fondiari e sul reddito dominicale ed agrario per 5 anni, per 8 anni nei territori montani e nelle zone ad economia povera, esonero dalla imposta di bollo per la formazione e il rilascio di tutti gli atti e documenti relativi alla costituzione della piccola proprietà contadina. Gli onorari notarili ridotti a metà. L'imposta di registro è quella ipotecaria stabilita nella misura fissa di lire 500.

Art. 29. (*Esenzione da imposta di consumo per materiale di costruzione*). — Sono esentati dalla imposta di consumo i materiali impiegati nella costruzione e nella riparazione di impianti e attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e per l'allevamento del bestiame; in genere per le opere necessarie all'azienda agricola.

Art. 30. (*Valorizzazione della proprietà contadina nei comprensori di riforma*). — Si autorizza la spesa di 45 miliardi in tre anni per completare le strutture necessarie all'incremento della produttività economico-agraria nei territori di riforma e di altri nove miliardi per un triennio per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica negli Enti di Riforma. Le aree di nuova colonizzazione sono divenute aree anche di altre attività: turistiche, industriali, di ripopolamento eccetera. Si sono avuti così redditi aggiuntivi a quelli dell'agricoltura e nuove occasioni di lavoro.

Art. 31. (*Delega per la Riforma dei consorzi di bonifica*). — Riguardo la delega in materia di Consorzi di bonifica il Governo della Repubblica dovrebbe entro un anno emanare decreti con valore di legge sui Consorzi di bonifica per semplificare la procedura di bonifica e trasformazione fondiaria, assiste-

re e facilitare l'iniziativa privata, assicurare una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari singoli od associati, determinare i poteri della pubblica amministrazione. Ma per emanare le suddette norme occorre prima sentire il parere di una Commissione parlamentare di 15 senatori e 15 deputati.

Si arriverà così alla tanto auspicata riforma dei Consorzi di bonifica.

Art. 32. (*Delega in materia di Enti di colonizzazione*). — Si chiede la delega per emanare entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge decreti con valore di leggi per integrare e modificare le norme legislative in materia di enti di colonizzazione. La riforma dovrebbe consentire agli enti di promuovere o compiere studi o progettazioni per la valorizzazione economico-sociale delle zone di intervento, assistere e coadiuvare le singole aziende per la trasformazione fondiaria, promuovere imprese cooperative per i servizi e la conservazione dei prodotti, attività di assistenza tecnica, economica e sociale, fare opera di ricomposizione fondiaria, ogni altra iniziativa per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economica agraria delle zone interessate.

Il Ministero dell'agricoltura delimiterà le zone di influenza degli Enti, che dovranno essere riordinati. Per la delega deve dare il parere la Commissione parlamentare di cui all'articolo 31.

Art. 33. (*Autorizzazione di spesa*). — Si stanziavano 30 miliardi in ragione di 6 miliardi all'anno a favore della Cassa del Mezzogiorno per esecuzione di opere straordinarie dirette in particolar modo al progresso agricolo.

È un nuovo apporto di denaro che la Cassa spende per l'incremento dell'agricoltura nell'Italia meridionale e nelle Isole.

Art. 34. (*Concorso dello Stato sui prestiti e mutui*). — Si stabiliscono le modalità dei vari concorsi statali negli interessi dei prestiti e mutui. Lo Stato assume l'onere della differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto mutuante e quello che la legge pone a carico del mutuatario, che è come si è visto, assai mite.

Il concorso statale però è concesso solo sui prestiti e sui mutui contratti con gli istituti esercenti il credito agrario che non richiedano interessi superiori alla misura fissata ogni anno della autorità amministrativa.

Art. 35. (*Sussidi in conto capitale e credito agrario agevolato*). — In virtù di prestabiliti criteri decentratori — che hanno dato buona prova — gli ispettori agrari compartimentali e quelli regionali forestali provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento di sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e sui mutui. Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e i ripartimentali forestali in materia di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui quando si tratti di opere e di acquisti per una spesa preventivata di 10 milioni.

Gli Ispettori agrari per tale cifra sono competenti anche per l'approvazione dei prestiti e mutui a tasso agevolato. Vi sarà il controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, degli uffici distrettuali della Corte dei conti. Vi sarà poi il controllo successivo in sede di presentazione dei rendiconti.

Per i pagamenti di cui sopra il Ministero dell'agricoltura emetterà ordini di accreditamento fino a lire 300 milioni.

Art. 36. (*Fondo interbancario di garanzia*). — Il fondo bancario di garanzia è istituito per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione dei mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, a favore di coltivatori diretti o piccole aziende singole od associate e loro cooperative e ciò fino all'ammontare dell'80 per cento perdita. Il fondo interbancario ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un Comitato di 7 membri e da un collegio sindacale di 3 membri. Sono specificate le deliberazioni che dovrà prendere il Comitato e le partecipazioni alle dotazioni finanziarie del fondo. Tutti gli atti relativi alle operazioni bancarie sono esenti da ogni tassa ad eccezione delle imposte dirette e dell'I.G.E.

Con la istituzione di questo fondo molto più facili saranno le concessioni dei prestiti

e dei mutui. Si spera che non si chiedano più esose garanzie reali, che allontanano gli agricoltori — anche nel tempo della necessità — dal ricorrere agli istituti bancari, cadendo così spesso alla mercè degli usurai.

Artt. 37, 38, 39. (*Agevolazioni tributarie*). — Le esenzioni dall'imposta sul reddito dominicale sono aumentate di 5 anni per i lavori di trasformazione e di bonifica che siano eseguiti o iniziati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65.

Esenzione da ogni imposta e tassa nella iscrizione di piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune, fatta eccezione per i diritti al conservatore dei registri immobiliari.

Così pure le domande per avere i contributi e i concorsi previsti dalla presente legge sono esenti da bollo.

Art. 40. (*Ripartizione territoriale della spesa*). — Per questo articolo per gli interventi nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, è riservata una quota del 40 per cento della spesa complessiva della presente legge, andandosi incontro alle particolari esigenze del Mezzogiorno. Lo stesso beneficio è esteso alle regioni con statuto speciale. Per le assegnazioni annuali delle quote degli staziamanti il Ministro dell'agricoltura sentirà il parere degli organi competenti regionali.

Art. 41. (*Spese generali*). — Sono stanziati 4 miliardi di lire per gli oneri di carattere generale dipendenti dall'applicazione della presente legge. La ripartizione sarà fatta per ogni esercizio dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'agricoltura.

Art. 42. (*Variazioni compensative*). — Per consentire una opportuna elasticità al piano quinquennale è prevista la possibilità di variazioni compensative tra i vari capitoli di spesa. Le variazioni sono sottoposte all'approvazione del Parlamento in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura.

Artt. 43, 44, 45, 46, 47. (*Norme finanziarie*). — Riguardano la copertura della spesa per l'esercizio 1960-61, la contrazione di mu-

tui con il consorzio di credito delle spese pubbliche da parte del Ministero del tesoro dal 1960-61 al 1964-65 per far fronte agli oneri della presente legge, la disciplina dei suddetti mutui favoriti con la concessione di agevolazioni fiscali, l'autorizzazione a portare agli esercizi successivi in aumento le somme non impegnate negli esercizi precedenti, infine l'autorizzazione al Ministro del tesoro a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del piano quinquennale.

Art. 48. (*Definizione di coltivatore diretto e piccola e media azienda*). — Si dà con questo articolo una definitiva qualificazione del coltivatore diretto e della piccola e media azienda. Era una necessità soprattutto per il continuo riferimento che la presente legge fa alla impresa diretto-coltivatrice e alla piccola e media impresa. Per la presente legge è ritenuto coltivatore diretto chi abitualmente si dedica alla coltivazione dei terreni e all'allevamento e governo del bestiame purchè la forza complessiva di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo della occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e governo del bestiame. Si ha la piccola azienda quando la coltivazione del fondo e l'allevamento e governo del bestiame non superino le 1.500 giornate lavorative annuali. Si ha la media azienda quando oltrepassando le 1500 giornate lavorative essa è iscritta per un ammontare complessivo risultante dalla somma del reddito imponibile dominicale e del reddito imponibile agrario non superiore a lire 80.000 annue. Per il riconoscimento delle qualifiche suddette provvede l'organo competente alla concessione delle provvidenze contributive e creditizie, salvo le attribuzioni accordate agli istituti ed esercenti il credito agrario.

Art. 49. (*Relazione annuale*). — Riguarda la relazione annuale che in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura dovrà essere presentata con la specifica indicazione per ciascun settore e categoria di aziende degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.

Gli Ispettorati compartimentali a loro vol-

ta ogni anno presenteranno ai Comitati regionali una relazione sugli interventi nelle zone di loro competenza. I dati di cui al penultimo comma saranno pubblicati successivamente per la durata di 15 giorni negli albi degli uffici periferici del Ministero della agricoltura. Si raggiunge così lo scopo di dare ampia pubblicità alle provvidenze predisposte dal piano quinquennale.

Art. 50. (*Disposizioni transitorie per i mutui*). — L'ultimo articolo riguarda la regolamentazione dei mutui contratti durante l'iter della presente legge, disponendo altresì una proroga per l'epoca dell'ammortamento dei mutui accesi per opere di irrigazione e per costruzioni di edifici rurali fino ad otto e venti anni.

CONCLUSIONE

Onorevoli colleghi, ritengo di aver fatto un attento esame, nella relazione e nella illustrazione dei vari articoli del piano quinquennale, dei principali problemi che oggi attanagliano la nostra agricoltura.

Essi ci impongono di approvare il più rapidamente possibile il progetto di legge, il quale nella sua specifica impostazione non può che arrecare sensibili vantaggi ad ogni categoria di agricoltori, ma soprattutto a quella dei piccoli.

Alcuni nelle loro considerazioni hanno giudicato il Piano verde di carattere prettamente finanziario o di tipo essenzialmente strutturale, ispirato alla politica di mercato, o come sollecitatore per far uscire dal deplorabile isolazionismo il mondo agricolo; altri un serio insegnamento di tecnica e di sperimentazione associate a notevoli incentivi creditizi, ma tutti, pur nelle loro parziali definizio-

ni, hanno convenuto che lo scopo unitario del piano quinquennale è quello di aumentare il reddito per far raggiungere un auspicato livello economico e sociale all'agricoltura italiana. La verità è che man mano che sono trattati i vari settori agricoli nelle norme del progetto di legge, questo può assumere le più varie caratteristiche, comprese quelle sopra indicate. Ma la necessità immediata è di far presto; il che non significa voler minimamente coartare la volontà dell'alta Assemblea, alla cui attenzione e discussione è demandato lo schema di legge. Far presto perchè l'agricoltura italiana giace in un doloroso dissesto e per risollevarla dal suo stato miserevole molto, se non tutto, potrà fare il Piano verde.

Inoltre anche i rapporti internazionali ci inducono a guadagnare tempo. Nei giorni scorsi a Bonn si sono riuniti i rappresentanti dei Parlamenti del Continente europeo e di quello africano. Sono specialmente le nuove nazioni delle ex colonie belghe e francesi che si vogliono inserire maggiormente nel M.E.C. Un Mercato comune al quale siano associati 160 milioni di europei e 47 milioni di africani è una meta che invita ad un meditato esame dei rapporti fra gli interessati, in particolar modo perchè le economie dell'Europa e dei Paesi d'oltre mare sono complementari. L'incontro di Bonn avrà la naturale definizione a Strasburgo tra il 19 e il 24 giugno. Si teme un aumento di competitività nel settore agricolo. Al M.E.C. spesso l'agricoltura italiana è all'ordine del giorno per l'esame dei vari inerenti problemi, ma sappiamo in quale stato di debolezza essa si presenta nell'areopago internazionale.

Il presente progetto di legge vuole irrobustirla e incoraggiarla. Formulo, perciò, a nome della maggioranza della Commissione di agricoltura e alimentazione l'augurio che il Senato della Repubblica voglia approvarlo.

MENGHI, *relatore*

ALLEGATO N. 1

Parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

(4 maggio 1961)

L'attualità del problema del reddito del settore agricolo come componente del reddito nazionale e del suo incremento rende superflua qualsiasi considerazione di ordine generale e settoriale in ordine alle necessità di un intervento pubblico articolato in una politica di intervento operativo e di incentivazione.

Il Governo, operatori di ogni settore economico, scienziati e tecnici, organizzazioni sindacali, convengono sull'urgenza e opportunità del Piano, che la Camera dei deputati ha approvato dopo laboriosa discussione in sede di commissione e di assemblea.

La discussione parlamentare si è inserita tra il recente Convegno di studio di Bologna, promosso dalla Confindustria sui problemi del reddito agricolo e sulle esigenze del suo risollevarlo, il XV Congresso, tenuto a Roma dei Coltivatori diretti, di notevole importanza per la qualificazione economica e politica degli interessi rappresentati dai congressisti e per i consueti interventi ad alto livello di rappresentanti del Governo, e l'imminente Convegno di studi promosso dal Governo sui problemi del nostro settore agricolo.

I temi polemici sul costo della protezione industriale e correlativamente, della politica di sostegno dell'agricoltura (protezione doganale e prezzi politici dei prodotti agricoli) si scolorano e si compongono nella visione costruttiva di una indeclinabile esigenza di solidale rafforzamento dell'intero sistema produttivo, che l'intera collettività deve perseguire, assumendone i relativi oneri.

La piena approvazione deve, pertanto, darsi, nel merito, al disegno di legge, espressione di un piano che, con articolazione tecnica adeguata all'organicità delle scelte, mira alla difesa ed al potenziamento della redditività del settore agricolo.

Per quanto di competenza specifica della Commissione sono da formulare alcune considerazioni.

Incidentalmente e pregiudizialmente è da tener conto della esigenza che il reddito degli agricoltori, nel quadro di una politica di completa liberalizzazione della produzione di settore, sia riequilibrato e possa acquisire margini indispensabili al sostenimento dell'onere di un eventuale futuro alleggerimento delle difese protettive, nei confronti degli altri Paesi.

Ed a questo proposito è da segnalare il risultato di una vasta inchiesta condotta dalla F.A.O. nel periodo 1956-1959, pubblicata nel 1960, sui sistemi seguiti dai maggiori Paesi per la difesa del reddito agricolo, inchiesta che illumina sui sistemi operanti non solo nei Paesi del M.E.C., ma di tutto il mondo.

Alla base di questi sistemi c'è la preoccupazione, comune in tutti i Paesi, di assicurare al settore agricolo un intervento pubblico inteso a sostenere il reddito agricolo non solo sul piano competitivo internazionale, ma anche sul piano interno, legando, con opportuni indici, il prezzo dei prodotti agricoli e quello dei beni e servizi degli altri settori secondari e terziari (ricordo il principio « de la parité » adottato negli U.S.A. e in Giappone, secondo cui il livello di sostegno dei prezzi agricoli è legato ad un indice dei prodotti industriali comprati dagli agricoltori, in modo da mantenere costante il potere di acquisto, sul piano interno, del settore agricolo).

Se non si vuole, alla stregua di questa particolare politica di sostegno, protrarre l'impiego dello strumento degli ammassi e dei prezzi politici di ammasso (grano, olio, burro, eccetera) bisognerà affrontare, e decisamente, la soluzione del problema degli oneri fiscali e parafiscali a carico dell'agricoltura, nel senso di un loro ridimensionamento, ai fini di una politica di equità fiscale, che consenta cioè di perseguire una uguaglianza del

sacrificio imposto dal carico fiscale ai vari settori produttivi.

La relazione governativa al disegno di legge ci fa sapere che nel periodo tra il 1951 e il 1958 il reddito per unità attiva nel settore agricolo, si è elevato da lire 261.400 a lire 343.300, ma che la differenza tra il reddito giornaliero dell'operatore agricolo e l'operatore di altri settori, è aumentato da lire 549 a lire 762. Questa stessa si è ulteriormente elevata nel 1960 a 1.142 (reddito netto per unità attiva nell'agricoltura lire 1.052, di contro ad un reddito netto per unità attiva nelle altre attività di lire 2.194), come apprendiamo dalla relazione del Presidente della Confcoltivatori diretti al richiamato XV Congresso di Roma.

Il reddito per unità attiva è aumentato nel tempo per l'effetto congiunto della aumentata produttività del settore e del diminuito carico di lavoro del settore a seguito del trasferimento di una notevole aliquota dei lavoratori agricoli ai settori secondario e terziario; ma è aumentato in misura molto minore che per gli altri settori di attività economica.

Stante quanto sopra, tenendo conto del decremento dell'utilità marginale dei redditi con l'incremento assoluto degli stessi, una politica fiscale equitativa, comporta per realizzare l'uguaglianza del sacrificio tributario un alleviamento del carico fiscale nei confronti dei portatori di redditi inferiori (settore agricolo).

L'onorevole Ministro delle finanze si è dichiarato favorevole ad adottare una politica di personalizzazione delle imposte reali, e quindi ha mostrato di essere favorevole ad una revisione dei carichi fiscali sull'agricoltura, del che ha già dato concreta dimostrazione con la legge stralcio sulla finanza locale attraverso la soppressione dell'imposta sul bestiame, e della sovra-imposta locale sul reddito agrario e, da ultimo, escludendo il settore agricolo della sovraimposta deliberata dal Consiglio dei ministri su tutte le imposte reali e personali per la copertura dei noti oneri connessi al miglioramento del trattamento economico del personale docente.

Le norme degli articoli 19, ultimo comma, 27, ultimo comma, 28, 29, 37, 38, 39, sulla cui opportunità si conviene, hanno portata

limitata nel tempo e per settore di pertinenza ed hanno tratto ad imposte erariali e locali dirette (sul reddito dominicale ed agrario) ed indirette (imposte sul bollo, di registro ed ipotecarie, di consumo).

Circa il problema fiscale, la relazione governativa avverte che esso non è stato affrontato di proposito nella sua interezza, pur essendo state introdotte le norme prima accennate; in verità, sarebbe stato auspicabile, invece, che esso fosse stato approfondito in questa sede attuando, almeno in parte, il principio della personalizzazione dell'imposta reale afferente il settore agricolo con l'adozione degli strumenti della discriminazione delle aliquote, per scaglioni di reddito imponibile e del « minimo esente », già operanti per le imposte reali mobiliare (R.M.) e personale (Compl.).

Sul piano parafiscale si può convenire sulla opportunità di un provvedimento specifico inteso a ridimensionare il peso della contribuzione a carico del settore agricolo rivedendo anche il sistema degli assegni familiari, della cui misura è auspicabile la parificazione relativamente a tutti i settori produttivi.

Sul piano creditizio si è opportunamente accolto il principio della fissazione ex-lege del tasso passivo a carico del mutuatario (opportunamente discriminato in relazione al settore di intervento ed all'onerosità della operazione), trasferendo a carico dello Stato la differenza tra il tasso reale comprensivo di spese e commissioni, e il tasso passivo a carico del mutuatario, di cui sopra. Si è confermata la prassi molto opportunamente instaurata con la legge 30 luglio 1959, n. 623, relativa ai finanziamenti alla piccola e media industria.

Si esprime del pari consenso al criterio adottato di discriminazione dei tassi passivi a carico dei mutuatari, in ordine alla natura della operazione:

- | | |
|---------------------------------------------------------|--------|
| a) mutui di miglioramento fondiario (art. 9) | 3½-2½% |
| b) mutui per lo sviluppo zootecnico (art. 16) | 2 -1% |
| c) credito di conduzione | 3% |
| d) sviluppo della proprietà contadina | 2% |

I minori tassi, per le operazioni di cui sub *a*) e *b*) sono applicabili a quelle di dette operazioni, effettuate per terreni montani, nell'area del Mezzogiorno e nei comprensori di bonifica.

Qualche perplessità può sorgere in merito alla istituzione del « fondo interbancario di garanzia », di cui all'articolo 36, pur essendo intuibile il suo significato e il suo scopo in una impostazione di politica d'incentivazione.

La nostra legislazione è ricca di precedenti in materia di finanziamenti agevolati di settore effettuati attraverso Istituti di credito ordinario o speciale (credito turistico-alberghiero, credito a medio termine per le attività industriali e commerciali, credito all'esportazione a breve e medio termine). Sia che i finanziamenti siano stati effettuati con fondi di anticipazione dello Stato o acquisiti con l'intervento e la garanzia dello Stato (credito alberghiero, credito nel Mezzogiorno con fondi degli aiuti americani, prestiti pubblici e privati esteri alla Cassa per il Mezzogiorno), sia che siano stati effettuati con mezzi propri delle Banche con concorso dello

Stato agli interessi dei mutui (edilizia sovvenzionata, investimenti piccola e media industria) non sono stati mai creati istituti speciali a garanzia del buon fine delle operazioni di finanziamento, le quali erano precedute da una duplice istruttoria degli organi dell'Amministrazione statale (centrale e periferica) erogatrice del fondo di finanziamento o del concorso agli interessi e degli organi tecnici bancari erogatori del mutuo.

Nulla da rilevare in ordine alla copertura della spesa, assicurata per l'esercizio 1960-1961 dagli stanziamenti disposti nel fondo globale (parte straordinaria). Divenendo operativa la legge presumibilmente sullo scorcio del corrente esercizio, si renderà applicabile l'articolo 46 del disegno di legge, anche per il 1960-61 con il trasferimento all'esercizio successivo dei fondi stanziati e non impegnati nel presente.

La Commissione unanime è del parere che il Governo debba informare il Parlamento, prima della esecuzione dei programmi, fornendo notizie circa la natura e l'entità delle opere e la spesa relativa.

SPAGNOLLI, *estensore*

ALLEGATO N. 2

Parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno

(4 maggio 1961)

La Giunta consultiva per il Mezzogiorno, esaminato il disegno di legge: « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (1513);

considerato, in termini generali ed indipendentemente dalle norme particolari previste per i territori del Mezzogiorno e delle Isole:

a) che l'intero disegno di legge appare di indubbia utilità per l'economia agricola del Paese, di cui è parte integrante, se non preminente l'economia agricola meridionale;

b) che una serie di disposizioni, se anche non riferite al Mezzogiorno e alle Isole, tutela specificamente i territori depressi e montani, larga parte dei quali si trova appunto in dette parti del territorio nazionale;

c) che il disegno di legge, avendo per obiettivo l'incremento della produttività e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, le riconversioni colturali e la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli, tende a sviluppare una linea di interventi che l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno e tutta la legislazione meridionalistica aveva iniziata e condotta con mezzi di notevole mole, sebbene non ancora adeguati alle esigenze;

che l'azione diretta all'elevazione dei redditi e del tenore di vita delle popolazioni rurali tende ad arginare l'esodo dei contadini dalle campagne, triste fenomeno che nelle regioni meridionali e isolane si va sempre più accentuando;

considerato, in un esame specifico delle norme del disegno di legge riferentisi al Mezzogiorno e alle Isole:

a) che la riserva non inferiore al 40 per cento assegnata alle regioni di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, appare ragionevole in una ripartizione che tenga conto delle proporzioni demografiche e territoriali tra dette regioni e l'intera Nazione italiana;

che la Giunta deve, peraltro, esprimere il voto che detta aliquota, in sede di attuazione della legge, sia elevata in quei settori nei quali maggiori sono le esigenze e specialmente in quelli della irrigazione, della zootecnia, della meccanizzazione, delle case rurali e del credito di conduzione;

b) che l'assegnazione di lire 30 miliardi ad integrazione dei fondi della Cassa per il Mezzogiorno, costituisce un utile apporto per l'esecuzione di opere dirette in modo specifico al progresso agricolo;

che la Giunta, su questo punto, riaffermando il carattere *aggiuntivo* e non *sostitutivo* di ogni spesa effettuata per il tramite della Cassa per il Mezzogiorno, deve chiedere che la nuova dotazione non incida sugli stanziamenti ordinari derivanti da disposizioni precedenti o da quelli da effettuare a favore del Mezzogiorno e delle Isole per effetto del piano quinquennale;

tutto ciò considerato e con il voto e la richiesta di cui sopra, la Giunta esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge: « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura ».

JANNUZZI, estensore

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FINALITA' E DIRETTIVE
D'INTERVENTO

Art. 1.

(Finalità della legge)

È autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, l'incremento della produttività e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche mediante riconversioni colturali, la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli.

Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi speciali, sarà attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalità e nei limiti di autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

(Piano quinquennale)

In relazione alle finalità che il piano quinquennale di sviluppo intende perseguire a termini dell'articolo 1 ed in conformità alle direttive che saranno annualmente determinate in applicazione dell'articolo 3, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad assumere iniziative e ad attuare programmati interventi diretti a:

istituire un servizio d'indagine per il permanente e sistematico accertamento dei

fenomeni di mercato ed un parallelo articolato servizio d'informazione e di orientamento per gli operatori agricoli, assicurando la collaborazione degli organismi rappresentativi dei vari settori della produzione e delle varie categorie agricole interessate;

potenziare la sperimentazione agraria, adeguandone i mezzi strumentali ed i programmi di ricerca applicata;

incrementare l'attività dimostrativa e di assistenza tecnica in stretta correlazione alle acquisizioni sperimentali ed alle tendenze di mercato;

promuovere un ampio processo di ammodernamento delle strutture ed attrezzature aziendali ed interaziendali, con particolare riguardo a quelle connesse a piani di riconversione produttiva e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, mediante idonei incentivi soprattutto rivolti ad ampliare l'area di trasformazione fondiaria ed agraria nelle zone mezzadrili, in quelle depresse e nelle aziende familiari, nonché a sviluppare la pratica irrigua, la viabilità minore e le reti di approvvigionamento idrico ed elettrico;

realizzare un più elevato grado di occupazione agricola, in rapporto alla distribuzione della forza di lavoro agricola nel territorio nazionale e all'andamento dell'occupazione;

intensificare l'attività di miglioramento delle produzioni di pregio e di difesa delle colture dalle cause nemiche;

agevolare ed accelerare il risanamento e l'incremento del patrimonio zootecnico ed i connessi lavori di riassetto colturale, mediante particolari coordinate agevolazioni contributive e creditizie;

accrescere la meccanizzazione rendendola accessibile, in particolare, alle piccole aziende;

promuovere, mediante adeguate incentivazioni ed interventi, il consolidamento ed il massimo sviluppo della cooperazione agricola, riconoscendo in essa uno strumento fondamentale di progresso sociale ed economico;

ridurre i costi di esercizio anche mediante la provvista di capitali a basso tasso d'interesse, soprattutto a favore di coopera-

tive e di piccole e medie imprese impegnate in attività di trasformazione;

valorizzare la produzione agricola agevolando la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, organizzati su base cooperativa e provvedendo anche alla diretta costruzione di impianti similari di interesse nazionale, nonchè a favorire la costituzione di scorte e la regolare immissione dei prodotti sui mercati in periodi di sfavorevole congiuntura.

Nell'ambito delle finalità del piano quinquennale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è altresì autorizzato, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, ad attuare gli interventi previsti per i settori della bonifica e della irrigazione, nonchè quelli concernenti la formazione ed il consolidamento della proprietà contadina anche nei comprensori di riforma fondiaria.

Art. 3.

(Direttive di intervento)

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura ed il Comitato interministeriale della ricostruzione, ed interpellate le associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in conformità alle finalità di cui al precedente articolo 2, i criteri fondamentali per l'applicazione degli incentivi e degli interventi previsti negli articoli seguenti.

I criteri suddetti potranno essere annualmente riesaminati, con le stesse norme di cui al comma precedente, in base alle risultanze della relazione annuale al Parlamento di cui al successivo articolo 49, ed a particolari esigenze economico-sociali eventualmente manifestatesi.

Con le stesse modalità di cui al primo comma, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina annualmente le ulteriori di-

rettive per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2, avuto riguardo alle situazioni regionali.

Il Consiglio superiore sentirà il parere dei Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrati dai rappresentanti degli uffici periferici statali delle Amministrazioni dei lavori pubblici, del lavoro, della pubblica istruzione e della sanità, nonchè da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi dello sviluppo agricolo, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione.

I Comitati esprimono il loro parere sui criteri di applicazione, nella regione, delle direttive di cui al primo comma e, per ciascun territorio agrario omogeneo della regione medesima, sull'ordine di priorità degli interventi dello Stato in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali del territorio.

Ove i Comitati non esprimano il parere entro due mesi dalla richiesta, il Consiglio superiore provvede senz'altro alle incombenze di sua competenza.

CAPO II

CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Art. 4.

(Autorizzazione di spesa)

Per la esecuzione del primo censimento generale dell'agricoltura è concesso all'Istituto centrale di statistica un contributo straordinario di lire 2 miliardi 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà fissata la data di effettuazione del censimento medesimo.

TITOLO II
PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ IN AGRICOLTURA

CAPO I

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE, LA DIMOSTRAZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA

Art. 5.

(Ricerche di mercato)

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni, in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, allo scopo di effettuare in modo sistematico e continuativo, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indagini sui mercati, per seguirne l'andamento e per fornire agli imprenditori agricoli adeguate informazioni sull'evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali, nonchè per predisporre tempestivamente gli interventi da esplicare in difesa della produzione agricola da eccezionali sfavorevoli congiunture.

Art. 6.

(Ricerca applicata e sperimentazione pratica)

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, al fine di consentire l'erogazione di contributi e spese per l'incremento di particolari attività della ricerca e della sperimentazione agraria e forestale a fini applicativi, anche agevolando la costituzione di aziende agricole dimostrative, per la concessione di borse di studio e per dotare le stazioni agrarie e di silvicoltura di campi sperimentali di prova, di edifici e di attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti, nonchè per diffondere i risultati della sperimentazione.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per la riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria mediante la creazione di Istituti di sperimentazione, anche a carattere nazionale, per grandi settori di attività agricola, zootecnica e forestale, nonchè per la trasformazione, anche mediante assorbimento, delle attuali stazioni sperimentali agrarie in Istituti specializzati o nazionali. La creazione e la trasformazione anzidette saranno disposte tenendo conto dei principi generali informativi della materia. Con i compiti dei nuovi Istituti nazionali saranno coordinati quelli delle Stazioni sperimentali agrarie non trasformate, di cui potranno modificarsi, all'occorrenza, le denominazioni. Gli Istituti e le Stazioni avranno sede nelle zone dove è prevalente l'esercizio di attività corrispondenti al settore oggetto dei rispettivi specifici compiti di ricerca. Le spese occorrenti per l'attuazione di tale riforma graveranno sugli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo e sulle ordinarie disponibilità di bilancio per la sperimentazione agraria.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

Art. 7.

(Attività dimostrativa ed assistenza tecnica)

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo con preferenza alle piccole e medie aziende singole o associate ed alle cooperative

agricole, nonchè le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale. Il Ministero provvede direttamente allo svolgimento delle funzioni suddette e disciplina e coordina le attività svolte da Enti, Associazioni ed Istituti nello stesso settore.

CAPO II

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E L'AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE

Sezione I

CONTRIBUTI E MUTUI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Art. 8.

(Contributi in conto capitale)

È autorizzata la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 18 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale ai termini del presente articolo e del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le opere da eseguire in aziende di collina ricadenti in territori a rilevante depressione economica, da delimitare con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o quando si tratti di opere di particolare onerosità o di notevole interesse sociale anche per l'occupazione di mano d'opera, nonchè di interventi per il riattamento, l'ampliamento ed il completamento dei fabbricati rurali, i limiti del sussidio statale previsti dal primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere elevati fino al 38 per cento e al 43 per cento della spesa. Nelle predette ipotesi, a favore dei coltivatori diretti, piccoli proprietari o enfiteuti, singoli o associati e delle cooperative agricole, il limite

del sussidio statale può essere elevato fino al 50 per cento della spesa. Nella stessa misura fino al 50 per cento sono sussidiabili gli interventi riguardanti le case di abitazione di proprietà dei coltivatori diretti piccoli proprietari o enfiteuti nei centri abitati, purchè rispondenti alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e a condizione che la famiglia del coltivatore diretto vi risieda stabilmente e non abbia altra abitazione sul fondo.

Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione e i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l'azionamento di motori, di uso agricolo o domestico, o per la illuminazione di case rurali, singole o raggruppate, ancorchè ricadenti in territori non classificati territori di bonifica integrale e di bonifica montana, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere concessi sussidi nella spesa sino al 75 per cento e per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, sino all'87,50 per cento, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del citato regio decreto.

Ai benefici di cui al comma precedente sono ammesse le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, residenti, anche in borgate rurali, in un raggio non superiore ad un chilometro o, quando trattasi di territori classificati montani, ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, in un raggio non superiore a 1.500 metri, ovvero residenti su una superficie equivalente. In tutti gli altri casi il sussidio potrà essere concesso fino alla misura del 50 per cento, o del 60 per cento se trattasi di opere da eseguire nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, o in territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed

integrazioni, salve le disposizioni vigenti più favorevoli.

Nei limiti dello stanziamento suddetto potranno inoltre essere concessi premi fino al 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile in favore dei proprietari che eseguano opere dirette al miglioramento igienico e ricettivo delle case rurali destinate ad abitazioni di affittuari, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli in genere, nonchè in favore dei coltivatori diretti che eseguono tali opere per le proprie abitazioni.

Art. 9.

(Concorsi sui mutui)

Per i prestiti ed i mutui concernenti le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, ritenuti ammissibili a concorso statale e stipulati nel quinquennio dal 1960-1961 al 1964-65, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari nei limiti delle disponibilità di concorso statale esistenti è stabilito nella misura del 4 per cento e, per i territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente articolo 8, nella misura del 3 per cento.

Tali misure — che si applicano anche per il periodo di preammortamento — sono rispettivamente ridotte al 3,50 per cento e al 2,50 per cento, qualora le operazioni riguardino i coltivatori diretti, i piccoli proprietari e gli enfiteuti; il tasso del 2,50 per cento si applica, in ogni caso, alle aziende ricadenti in territori classificati montani a termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso dello Stato per le operazioni previste dal presente articolo è calcolato in conformità di quanto stabilito al successivo articolo 34.

È autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso

dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.000 milioni nell'esercizio 1961-62; 1.500 milioni nel 1962-63; 2.000 milioni nel 1963-64; 2.500 milioni negli esercizi dal 1964-65 al 1991-92; 2.000 milioni nel 1992-93; 1.500 milioni nel 1993-94; 1.000 milioni nel 1994-95 e lire 500 milioni nel 1995-96.

Art. 10.

(Contributi per le case di coltivatori diretti)

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti di sussidi, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonchè dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi.

Art. 11.

(Contributi per l'irrigazione)

Per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1117.

Il limite del sussidio previsto al precedente comma, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, quando alla irrigazione è interessata una pluralità di aziende contadine o quando nella pluralità delle aziende interessate vi siano anche aziende non contadine, sempre

che la superficie irrigabile di ciascuna di queste ultime non sia superiore ad un quinto della intera superficie irrigabile, può essere elevato fino al 65 per cento e, nei territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in quelli che saranno indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste come previsto dal precedente articolo 8 nonchè in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ove la superficie irrigabile delle aziende non contadine superi il limite indicato, il contributo spettante alle aziende contadine verrà concesso fino ai limiti massimi indicati nel medesimo comma.

Art. 12.

(Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 949)

Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6, 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, è prorogato al 30 giugno 1969.

La durata dell'ammortamento delle operazioni di credito destinate ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali, stabilita in anni 6 e 12 dall'articolo 11, primo comma, lettere b) e c) della legge suddetta, è elevata, rispettivamente, a 8 e 20 anni per i mutui stipulati nel quinquennio dal 1960-1961 al 1964-65.

Con atti aggiuntivi saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate ai termini dell'articolo 7 della stessa legge.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i prestiti di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine agricole non prodotte in Italia.

Sono considerate macchine agricole, oltre quelle specificate nell'ultimo comma dell'articolo 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 otto-

bre 1952, n. 1317, le attrezzature per il condizionamento e la vendita dei prodotti lavorati ove trattasi di impianti collettivi gestiti dagli enti indicati alla lettera b) dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Contributi per opere di miglioramento in montagna)

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione dei contributi e delle anticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiori aliquote previste dalla presente legge.

Sezione II

CONTRIBUTI E MUTUI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRODUZIONI, PER LA ZOOTECCIA E LA MECCANIZZAZIONE

Art. 14.

(Miglioramento delle produzioni pregiate)

È autorizzata la spesa di lire 14 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'attuazione di iniziative nonchè per la concessione, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti singoli o associati, di sussidi nella misura di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura nelle zone a vocazione viticola.

I contributi saranno concessi di preferenza per il reinnesto con varietà pregiate, per il diradamento delle piantagioni esistenti, per l'acquisto e la messa a dimora di nuove piantine, per la trasformazione nelle zone collinari di colture promiscue o sparse in colture specializzate, per il riordino e il ri-

sanamento di oliveti deperiti e la trasformazione di olivastreti e olivastri sparsi, per potature straordinarie di miglioramento e per attrezzature di raccolta negli oliveti, nonchè per l'impianto di vivai da parte di enti di colonizzazione, di agricoltori associati, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 15.

(Difesa delle piante dalle cause nemiche)

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonchè per la concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa.

È altresì autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Enti ed agricoltori associati, per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfezione dei prodotti agricoli, con preferenza alle iniziative destinate ai porti ed ai valichi di frontiera.

Art. 16.

(Prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico)

Per la concessione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui che gli Istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno concedere ad aziende agricole singole od associate per l'attuazione di organiche iniziative di miglioramento e di sviluppo zootecnico, comprensive anche dei lavori di riconversione colturale normalmente ad esse connesse o collegate, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

a) di lire 750 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione

del sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonchè alla esecuzione di lavori di riconversione colturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine;

b) di lire 300 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti ed i mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste:

per il limite di impegno di cui alla lettera a) in ragione di lire 750 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.500 milioni nell'esercizio 1961-62; 2.250 milioni nell'esercizio 1962-63; 3.000 milioni nell'esercizio 1963-64; 3.750 milioni nell'esercizio 1964-65; 3.000 milioni nell'esercizio 1965-66; 2.250 milioni nell'esercizio 1966-67; 1.500 milioni nell'esercizio 1967-68 e 750 milioni nell'esercizio 1968-69;

per il limite di impegno di cui alla lettera b) in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1960-61; 600 milioni nell'esercizio 1961-62; 900 milioni nell'esercizio 1962-63; 1.200 milioni nell'esercizio 1963-64; 1.500 milioni dal 1964-65 al 1975-76; 1.200 milioni nell'esercizio 1976-77; 900 milioni nell'esercizio 1977-78; 600 milioni nell'esercizio 1978-79 e 300 milioni nell'esercizio 1979-80.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di finanziamento previste dal presente articolo, effettuate nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, è stabilito nella misura del 2 per cento, e, per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura dell'1 per cento.

Il concorso dello Stato per dette operazioni, calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 34, sarà corrisposto in semestralità o annualità anticipate; e sull'importo attribuito a ciascun Istituto od Ente potranno essere disposte anticipazioni nella misura massima prevista dal quarto comma dell'articolo 19.

Le operazioni di finanziamento di cui alla lettera a) avranno durata non superiore ai 5 anni, quelle della lettera b) non superiore ai 15 anni.

Alle provvidenze di cui al presente articolo sono ammesse anche le operazioni di finanziamento compiute, in applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei prestiti e mutui è subordinata alla dichiarazione di congruità della spesa e di rispondenza tecnico-economica degli acquisti e dei lavori all'ordinamento produttivo dell'azienda ed alle sue possibilità di sviluppo, da rilasciarsi dall'Ispettorato competente, ai sensi del successivo articolo 35, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti e dei lavori medesimi.

Per importi di spesa preventivata superiori ai 30 milioni provvede l'Ispettorato Compartimentale dell'agricoltura, su nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I prestiti per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale previsti al presente articolo sono assistiti, per la loro durata, da privilegio legale e speciale conformemente a quanto disposto per i prestiti di conduzione dagli articoli 8, 9 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.

(Contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico)

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun eser-

cizio dal 1960-61 al 1964-65, sia per la concessione di contributi, con priorità alle piccole e medie aziende, alle loro cooperative ed ai consorzi, nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile — salva la maggiore aliquota prevista dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 — per l'acquisto di bestiame, specie se destinato permanentemente a nuclei di selezione ed a centri di allevamento, sia per tutte le altre iniziative previste dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, nell'ambito del piano aziendale inizialmente approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Sono anche ammissibili a contributo le opere ed attrezzature necessarie al funzionamento di nuclei di selezione e di centri di allevamento e gli acquisti diretti alla costituzione o al miglioramento di allevamenti avicoli.

Il concorso sui prestiti e sui mutui, e la concessione dei contributi da parte dello Stato di cui al presente articolo ed al precedente articolo 16 possono essere richiesti anche dai mezzadri e coloni per le iniziative di loro competenza, nei limiti delle aliquote ad essi spettanti.

L'importo dei contributi per l'acquisto di bestiame di cui al primo comma, concessi ad imprese a conduzione associata, dovrà essere detratto, ai fini della iscrizione sul conto stalla, dalla spesa sostenuta.

Art. 18.

(Contributi per la meccanizzazione)

Ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, ai titolari di piccole aziende, singoli od associati, alle cooperative agricole, possono essere concessi, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, contributi per l'acquisto di macchine agricole motrici o operatrici e di attrezzature annesse nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile sino al 35 per cento nei territori indicati

al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessione del sussidio è subordinata all'adempimento previsto dal terzo comma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Al riconoscimento del requisito di piccolo imprenditore agricolo provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, cui compete la liquidazione del sussidio.

Per l'applicazione della norma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

Al fine di assicurare la meccanizzazione delle operazioni colturali e di incrementare la trasformazione delle aziende è altresì autorizzata, a favore delle aziende agricole non previste dal primo comma del presente articolo, la spesa di lire 4 miliardi 250 milioni, in ragione di lire 850 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per contributi per l'acquisto di macchine motrici o operatrici e attrezzature annesse nella misura massima del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi di cui al presente articolo possono essere accordati anche ad agricoltori, singoli od associati, che per gli stessi acquisti abbiano beneficiato di prestiti quinquennali di esercizio a termini del capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949. I contributi saranno, in tal caso, ridotti in misura pari al valore attuale, al tasso legale, della differenza tra le rate di ammortamento costante, calcolate al tasso del 7 per cento, e quelle dovute dalle ditte prestatarie, calcolate al tasso effettivamente a loro carico.

Nella determinazione delle tariffe per l'uso delle macchine acquistate da imprese a conduzione associata col contributo di cui ai precedenti commi, viene tenuto conto del minor costo effettivo rappresentato dal godimento del predetto contributo.

CAPO III

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA CONDUZIONE AZIENDALE

Art. 19.

(Credito di conduzione)

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario di prestiti di conduzione ai termini dell'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e al tasso d'interesse del 3 per cento, a favore di coltivatori diretti, singoli od associati, di mezzadri, coloni, partecipanti, di aziende agricole e forestali in fase di trasformazione e di cooperative agricole.

Resta a carico dello Stato la differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente comma.

Alla liquidazione del concorso statale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità che saranno previamente stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'importo del concorso statale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50 per cento.

Per le cambiali agrarie rilasciate per le operazioni contratte ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, si applica la tassa fissa di bollo nella misura dello 0,10 per mille

indipendentemente dalla loro scadenza e dalla durata dell'operazione.

CAPO IV

PROVVEDIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

Art. 20.

(Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione)

Per la concessione di sussidi ai termini dell'articolo 8 e dell'articolo 13 della presente legge, a favore di cooperative, di enti di colonizzazione quando i produttori agricoli delle rispettive circoscrizioni non siano costituiti in cooperative, di consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario quando i produttori agricoli delle rispettive zone non siano costituiti in cooperative, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammmodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti compresi i macelli, nonchè i magazzini e gli impianti per l'approvvigionamento collettivo di sementi, mangimi, concimi, anticrittogamici e di altri mezzi necessari per la conduzione delle aziende agricole, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65.

Per gli impianti di cui al precedente comma può essere altresì concesso il concorso dello Stato sui mutui contratti con gli istituti di credito agrario, ovvero possono essere concessi mutui a tasso agevolato con fondi di anticipazione dello Stato, a termini della presente legge e delle altre disposizioni vigenti.

I mutui predetti potranno commisurarsi sino alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile ed il sussidio in conto capitale e, qualora siano assistiti dal concorso dello Stato, il concorso stesso cessa a far tempo dalla data dell'eventuale estinzione anticipata dell'operazione.

Nella concessione dei benefici di cui ai precedenti commi saranno preferite, specialmente nelle zone a prevalente conduzione associata, le cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a svolgere e favorire attività intese a promuovere ed a sviluppare la cooperazione agricola di produzione, di servizio e di trasformazione, soprattutto mediante la formazione professionale di dirigenti tecnici ed amministrativi, l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento pratico per giovani che intendono dedicarsi all'attività cooperativa, l'assistenza tecnico-finanziaria volta a realizzare od a consolidare iniziative associative, specie in zone dove prevale la piccola impresa. Per l'attuazione di tali compiti è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

Gli impianti e le attrezzature realizzati da organismi non cooperativi usufruendo dei benefici e delle agevolazioni previste nel presente articolo possono essere trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori agricoli della zona che vengano a costituirsi successivamente alla creazione degli impianti e delle attrezzature medesime, che siano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riconosciute idonee alla gestione degli impianti stessi.

Nella determinazione del corrispettivo del trasferimento in proprietà o in gestione si terrà conto dei benefici concessi a norma del presente articolo. Gli atti di trasferimento sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 21.

(Organizzazione ed attrezzature di mercato)

Per favorire la regolare immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte agevolando le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita da parte di enti ed associazioni di produttori agricoli, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, in ragione

di lire 7 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

Tale somma sarà erogata:

per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti, nonchè per la concessione di contributi sulle spese complessive di gestione; nel primo caso il contributo non può superare il limite di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale dato in prestito e per la durata di un anno, e sarà stabilito in relazione all'effettivo costo del denaro, alla natura del prodotto ed alle condizioni di mercato; nel secondo caso il contributo non può essere superiore al 90 per cento della spesa complessiva di gestione;

per spese occorrenti per la costruzione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, da affidare in gestione ad enti ed associazioni di produttori agricoli e, ove sia possibile, in maniera da assicurare la partecipazione dei produttori conferenti; nonchè per spese occorrenti all'organizzazione del mercato ed all'assistenza e al coordinamento dell'attività dei suddetti enti ed associazioni di produttori agricoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria e commercio saranno fissate le norme per la gestione senza fini di lucro dei predetti impianti.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA COLONIZZAZIONE

CAPO I

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

Art. 22.

(Irrigazione e bonifica)

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun eser-

cizio dal 1960-61 al 1964-65, per la esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, con precedenza a quelle necessarie al completamento di complessi irrigui ed alla diretta utilizzazione delle acque.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare alle opere previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087 e dal presente articolo.

Art. 23.

(Opere pubbliche di bonifica montana)

È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

CAPO II

NORME PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 24.

(Nuove agevolazioni)

Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, può essere anticipata dallo Stato l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica.

La quota di spesa a carico della proprietà privata anticipata dallo Stato è recuperata in 25 anni e su di essa sarà applicato l'interesse del 2 per cento; l'ammortamento avrà inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.

Art. 25.

(Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità)

Con il provvedimento di approvazione del progetto può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata da eseguirsi nei comprensori di bonifica, anche prima dell'approvazione del piano di trasformazione, purchè le opere stesse non siano di esclusivo interesse di singole aziende.

Le opere suddette nonchè le opere di competenza statale e privata e quelle di miglioramento fondiario eseguibili ai termini delle vigenti leggi, riconosciute di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ad eccezione di quelle di esclusivo interesse delle singole aziende.

La dichiarazione di urgenza e di indifferibilità è inserita nei provvedimenti di approvazione dei progetti.

Art. 26.

(Agevolazioni per l'esecuzione delle opere)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere pubbliche di bonifica e di opere private a servizio di più fondi, da eseguire nel quinquennio 1960-61 al 1964-65 e in casi eccezionali a provvedere nello stesso quinquennio direttamente od in concessione a studi, progettazioni e ricerche anche sperimentali di interesse generale. Le somme anticipate per gli elaborati che fanno parte integrante dei progetti esecutivi per le quote di spesa che vanno a carico della proprietà privata ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono recuperabili sullo stato finale dei lavori.

Su richiesta dei proprietari interessati, i consorzi di bonifica possono assumere la esecuzione, oltre che di opere di bonifica di competenza privata, ai sensi dell'articolo 41 del

regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, anche di opere di miglioramento fondiario.

Il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di cui al precedente comma e di quelle di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale.

CAPO III

SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO
DELLA PROPRIETA' CONTADINA

Art. 27.

(Agevolazioni finanziarie)

Nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 è autorizzata la spesa di:

lire 8 miliardi, in ragione di lire 1.600 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi in conto capitale, nella misura prevista dal secondo comma del precedente articolo 8, per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni;

lire 2 miliardi e 500 milioni, in ragione di lire 500 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi per l'acquisto di terreni e di case di abitazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 1956, n. 53;

lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per esercizio, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

È autorizzato il limite di impegno di lire 600 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative saranno stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 600 milioni nel 1960-61; 1.200 milioni nel 1961-62; 1.800 milioni nel 1962-63; 2.400 milioni nel 1963-64; 3.000 milioni dal 1964-65 al 1989-90; 2.400 milioni nel 1990-91; 1.800 milioni nel 1991-92, 1.200 milioni nel 1992-93; e 600 milioni nel 1993-94.

Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, da porsi a carico dei beneficiari, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura del 2 per cento per gli acquisti effettuati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

Il tasso di interesse sul debito, sia nel caso di terreni venduti nello stesso quinquennio dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, sia nel caso di terreni assegnati dagli Enti di riforma fondiaria, sia nel caso di terreni assegnati dall'Ente nazionale per le Tre Venezie ai sensi della legge 31 marzo 1955, n. 240, non può superare il limite massimo del 2 per cento.

Le disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1° febbraio 1956, n. 53, e nelle leggi successive, sono prorogate al 30 giugno 1965 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.

Art. 28.

(Agevolazioni tributarie)

Oltre alle agevolazioni tributarie di cui alle leggi menzionate nell'ultimo comma dell'articolo precedente, sono concesse le seguenti agevolazioni.

Le imposte, sovrainposte ed addizionali sul reddito dominicale ed agrario non si ap-

plicano per un periodo di 5 anni sui terreni acquistati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi quelli acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ovvero assegnati a termini delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100; 31 dicembre 1947, n. 1629; 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni; della legge 31 marzo 1955, n. 240, nonché della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il periodo di esenzione decorre dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dal 1° gennaio successivo alla data dell'assegnazione o dell'acquisto, se posteriori.

Per i terreni classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per quelli indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, la durata dell'esenzione prevista dal secondo comma del presente articolo è elevata ad otto anni.

Per godere dei benefici di cui ai precedenti commi gli interessati dovranno produrre al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette apposita domanda in carta libera corredata dalla copia autentica, pure in carta libera, del contratto di acquisto o di assegnazione. Tale domanda deve essere proposta entro 90 giorni dalla data di acquisto o di assegnazione: se l'acquisto o l'assegnazione sono antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda deve essere prodotta entro 90 giorni da questa ultima data.

Se la domanda è prodotta tardivamente, l'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

L'esenzione cessa quando i terreni sono alienati prima della scadenza dei termini suindicati.

Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria nonché le certificazioni, attestazioni ed il rilascio delle

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

copie relative inerenti alla applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e l'arrotondamento o l'incorporamento dei terreni montani, sono esenti dalla imposta di bollo; gli onorari notarili sono ridotti a metà.

I documenti suddetti verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, fatti ai sensi delle vigenti leggi, è dovuta nella misura fissa di lire 500.

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 30 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, contenente il testo unico per la finanza locale)

Tra i materiali esenti dall'imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori singoli od associati, d'impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e per l'allevamento di bestiame, nonchè di tutte le altre opere necessarie per lo sviluppo dell'azienda agricola.

Art. 30.

(Valorizzazione della proprietà contadina nei comprensori di riforma)

È autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, in ragione di 15 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per le opere di completamento delle strutture essenziali, per l'incremento della produttività economico-agraria nei territori oggetto d'intervento, ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 9 agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.

È altresì autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per l'espletamento di compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola attribuiti agli enti e sezioni di riforma fondiaria, nelle rispettive circoscrizioni.

Le somme di cui al presente articolo sono ripartite, nei limiti degli stanziamenti annuali, tra gli enti interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e vengono erogate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Per esse non sono consentite le operazioni di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, e all'articolo 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Per l'esecuzione dei compiti di cui ai precedenti commi, sono applicabili le disposizioni che regolano le attività degli enti interessati, ivi comprese quelle in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali e tributarie.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E COMPITI
DEI CONSORZI DI BONIFICA
E DEGLI ENTI DI COLONIZZAZIONE

Art. 31.

(Delega in materia di Consorzi di bonifica)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica, in base ai seguenti principi e criteri:

a) semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi di bonifica;

b) assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle provvidenze statali, nonchè realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agrafia;

c) assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei consorzi, una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, singoli o associati;

d) determinare i poteri della pubblica amministrazione nei confronti dei Consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

Art. 32.

(Delega in materia di Enti di colonizzazione)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia degli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I decreti dovranno consentire agli Enti suddetti, fermi restando i compiti istituzionali previsti dalle leggi vigenti, di intervenire, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, determinando le condizioni e le modalità relative, in zone agricole particolarmente depresse da valorizzare, anche fuori dei territori di riforma, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica integrale o di bonifica montana, ovvero quando l'azione dei consorzi stessi sia limitata all'esecuzione di opere pubbliche o

sia inadeguata ai fini della valorizzazione economico-sociale:

1) promuovendo o compiendo studi o progettazioni per la valorizzazione economico-sociale delle zone di intervento;

2) assistendo e coadiuvando le singole aziende nell'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria;

3) promuovendo la costituzione di imprese a carattere cooperativo per la gestione di servizi comuni o per la lavorazione dei prodotti agricoli;

4) svolgendo, sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attività di assistenza tecnica, economica e sociale;

5) promuovendo ed effettuando operazioni di ricomposizione fondiaria sulla base delle disposizioni vigenti;

6) promuovendo e favorendo, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni altra iniziativa ed attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economico-agrafia delle zone interessate.

I decreti potranno consentire agli enti stessi, quando devono agire fuori dei territori di riforma in zone classificate comprensori di bonifica, nelle quali non siano costituiti consorzi di bonifica e per la urgenza degli interventi non sia possibile procedere alla costituzione dei consorzi stessi, di svolgere, oltre le funzioni di cui al presente articolo, anche le attività dei consorzi di cui all'articolo 22 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Le zone di cui ai commi precedenti debbono essere delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

I decreti dovranno provvedere al riordinamento dei servizi degli enti suddetti, sotto l'aspetto organico e funzionale nei limiti delle esigenze connesse alle finalità di cui al presente articolo e tenute presenti altresì le esigenze temporanee ed eccezionali del completamento delle strutture essenziali di riforma fondiaria.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV

**NUOVI APPORTI ALLA DOTAZIONE
FINANZIARIA DELLA CASSA PER IL
MEZZOGIORNO**

Art. 33.

(Autorizzazione di spesa)

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ad integrazione della sua dotazione, per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo.

La dotazione di cui al comma precedente sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, numero 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La predetta spesa sarà computata ai fini della determinazione dell'aliquota riservata, a norma dell'articolo 40, ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

(Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui)

Il concorso dello Stato di cui all'articolo 9, all'articolo 16, all'articolo 19 ed all'articolo 27, secondo comma, della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed

il risparmio con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

L'intervento dello Stato di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 16, 19 e 27 della presente legge.

Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge e dalle altre vigenti disposizioni in materia di credito agrario, le ditte interessate potranno esibire all'Istituto, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia.

Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile l'Istituto potrà provvedere mediante polizza di assicurazione.

Art. 35.

(Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agrario agevolato)

Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui, nei limiti di spesa di cui agli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali, nelle materie di rispettiva competenza, provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al paga-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 27 della presente legge, quando si tratti di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 10 milioni.

Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali agrari sono competenti anche per la approvazione dell'operazione di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.

Le attribuzioni di competenza stabilite dai commi precedenti, oltre che per l'applicazione della presente legge, valgono anche per la concessione dei contributi e concorsi, per le stesse materie di cui agli articoli richiamati nei commi precedenti, previsti da altre disposizioni legislative.

I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli Ispettorati, competenti per materia e per spesa, a norma della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi, emanati dai predetti Uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per l'esecuzione delle opere e per la effettuazione degli acquisti, riferita a ciascuna ditta beneficiaria, non superi la somma di lire dieci milioni, ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti a controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede a norma dell'articolo 53 del Regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e degli ispettori regionali e ripartimentali forestali, è autorizzato a disporre l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.

Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.

Art. 36.

(Fondo interbancario di garanzia)

Tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un « Fondo interbancario di garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.

La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive.

In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.

Il « Fondo interbancario di garanzia » ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un Comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri

Istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.

Il Comitato e il Collegio sindacale — composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia — sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il Presidente del Comitato.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) all'organizzazione dei servizi del « Fondo interbancario di garanzia »;

b) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al « Fondo » dagli Istituti di credito;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del « Fondo ».

Il « Fondo » è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le dotazioni finanziarie del « Fondo interbancario di garanzia » sono costituite:

a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;

b) da annue lire 50 milioni che gli Istituti dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo effettuate in ciascun esercizio;

c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla « Cassa » stessa entro due mesi dalla richiesta del Comitato;

d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al « Fondo interbancario di garanzia ».

La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del « Fondo ».

Sono trasferite al « Fondo interbancario di garanzia » le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.

Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle Regioni a statuto autonomo, nè con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del « Fondo interbancario di garanzia », i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645)

I periodi di esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei territori sono aumentati di anni cinque per i lavori di trasforma-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione e di bonifica previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, articolo 59, commi 3°, 7° e 8° che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65. Il maggiore beneficio si applica per i lavori di trasformazione e di bonifica attuati in conformità delle direttive di cui al precedente articolo 3.

Art. 38.

(Agevolazioni tributarie)

L'iscrizione dei piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune prescritta dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, e quella prevista dall'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono esenti da ogni imposta e tassa, fatta eccezione per i diritti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 39.

(Esenzione da bollo)

Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi previsti dalla presente legge sono esenti da bollo.

Art. 40.

(Ripartizione territoriale della spesa)

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la presente legge, non inferiore al 40 per cento.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale.

A tal uopo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse.

Nelle Regioni suddette il parere, di cui al precedente articolo 3, è dato dai competenti organi regionali.

Art. 41.

(Spese generali)

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per gli oneri di carattere generale dipendenti dalla applicazione della presente legge.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

Art. 42.

(Variazioni compensative)

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, potranno essere apportate variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi nei vari articoli della presente legge, su richiesta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 43.

(Norme finanziarie)

Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 9, 16 e 27, secondo comma, della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 44.

(Norme finanziarie)

Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1960-61 al 1964-65 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

Art. 45.

(Norme finanziarie)

I mutui di cui al precedente articolo 44, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Alle spese relative all'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo.

Art. 46.

(Norme finanziarie)

Le somme stanziare ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Art. 47.

(Norme finanziarie)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1960-61 al 1964-65, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Art. 48.

(Definizione di coltivatore diretto, di piccola e media azienda)

Ai fini della presente legge e della legge 25 luglio 1952, n. 949, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, numero 1317, sono da considerare:

a) coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame;

b) piccole aziende quelle che per la normale coltivazione ed allevamento e governo del bestiame richiedono non più di 1.500 giornate lavorative annue;

c) medie aziende quelle che, oltrepassando i limiti d'impiego di manodopera sopra indicati, sono iscritte per un ammontare complessivo risultante dalla somma del reddito imponibile dominicale e del reddito imponibile agrario, determinati in base alla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superiore a lire 80.000 annue.

Al riconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto, di piccola e media azienda di cui al comma precedente, provvede l'organo competente alla concessione delle provvidenze contributive e creditizie, salvo quan-

to previsto all'articolo 19 circa le speciali attribuzioni demandate agli Istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Art. 49.

(Relazione annua)

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione del Piano di sviluppo con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.

Gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura presenteranno annualmente ai comitati regionali di cui all'articolo 3 una relazione sugli interventi effettuati dagli organi competenti in applicazione della presente legge, indicando, per ciascun settore di intervento e categoria d'aziende, gli investimenti provocati ed i relativi contributi.

I dati di cui al precedente comma saranno successivamente pubblicati, per la durata di

giorni quindici, negli Albi degli Uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la parte riguardante le rispettive circoscrizioni.

Art. 50.

(Disposizioni transitorie per i mutui)

Per i mutui di cui agli articoli 9 e 27, quarto comma, della presente legge, stipulati dal 1° luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della legge stessa, ammessi o ritenuti ammissibili al concorso dello Stato, il concorso stesso potrà raggugiarsi alla differenza tra la rata d'ammortamento calcolata in base alle condizioni contrattuali e quella calcolata in base ai tassi di favore previsti dai citati articoli.

Per i mutui destinati ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali di cui al precedente articolo 12, stipulati dal 1° luglio 1960 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di ammortamento potrà essere protratto rispettivamente fino ad otto e venti anni.